

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 4 agosto 2012

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 21 maggio 2012, n. 15.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Modificazioni e abrogazioni di leggi in attuazione di obblighi comunitari. Legge comunitaria regionale 2012 Pag. 3

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 29 maggio 2012, n. 20.

Modifica alla legge regionale 23 dicembre 1999, n. 44 (Norme per l'esercizio delle professioni turistiche).. Pag. 3

LEGGE REGIONALE 29 maggio 2012, n. 21.

Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti) Pag. 3

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

LEGGE PROVINCIALE 13 giugno 2012, n. 10.

Modifica della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, "Norme per l'amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano" Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
25 maggio 2012, n. 18.

Regolamento relativo alla legge provinciale sui rifiuti concernente l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti (materiali metallici) in forma ambulante Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 6 giugno
2012, n. 19.

Procedura di autorizzazione alle emissioni in atmosfera Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
15 giugno 2012, n. 20.

Modifiche al decreto del Presidente della Provincia del 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, concernente la denominazione e le competenze degli uffici della Provincia autonoma di Bolzano Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
15 giugno 2012, n. 21.

Modifica del decreto del Presidente della Provincia 29 aprile 2009, n. 24, «Regolamento d'esecuzione concernente le infrastrutture delle comunicazioni» Pag. 7

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 giugno
2012, n. 0123/Pres.

Regolamento di disciplina dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, ai sensi degli articoli 4, comma 1, lettera c) e 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale), e dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247) Pag. 7



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 giugno 2012, n. 0125/Pres.

Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 28 agosto 2006, n. 256 (Regolamento di attuazione degli interventi per lo sviluppo dell'intermodalità ai sensi dell'art. 21, comma 2 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15)..... Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 giugno 2012, n. 0127/Pres.

Regolamento per il finanziamento delle associazioni operanti per il mantenimento della memoria e della testimonianza storica, di cui all'articolo 2 della legge regionale 12 marzo 2009 n. 5 (Norme per il sostegno alle attività delle associazioni operanti per il mantenimento della memoria e della testimonianza storica e per la realizzazione di monumenti celebrativi) Pag. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 giugno 2012, n. 0128/Pres.

Regolamento per la determinazione per l'anno 2012 dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo della quota di cui all'articolo 39, comma 2, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), destinata al finanziamento delle funzioni socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie dei Comuni Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 giugno 2012, n. 0131/Pres.

Modifiche al "Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi previsti dal programma regionale - Si.Con.Te. - Sistema di conciliazione integrato", finalizzato a favorire la conciliazione tra tempi lavorativi e tempi familiari e l'emersione del lavoro sommerso, finanziato dal "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità" di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248", emanato con DPR. 19 dicembre 2011, n. 305 Pag. 15

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 22 giugno 2012, n. 22.

Modifiche alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, «Agenzia regionale socio sanitaria» e alla legge regionale 21 agosto 2010, n. 21, «Norme per la riorganizzazione del servizio ispettivo e di vigilanza per il sistema socio-sanitario Veneto)..... Pag. 17

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 22 giugno 2012, n. 6.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia)..... Pag. 19

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 28 giugno 2012, n. 15.

«Modifiche alla legge regionale 11 aprile 2012, n. 9 (Disposizioni urgenti per la proroga di organi di enti, istituti ed aziende dipendenti dalla Regione)»..... Pag. 24


REGIONE SICILIA

DECRETO PRESIDENZIALE 15 febbraio 2012, n. 28.

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale della programmazione della Presidenza della Regione Pag. 24

DECRETO PRESIDENZIALE 27 marzo 2012, n. 29.

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale degli interventi infrastrutturali per l'agricoltura..... Pag. 26



REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 21 maggio 2012, n. 15.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Modificazioni e abrogazioni di leggi in attuazione di obblighi comunitari. Legge comunitaria regionale 2012.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 24 del 5 giugno 2012)

(Omissis).

12R0441

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 29 maggio 2012, n. 20.

Modifica alla legge regionale 23 dicembre 1999, n. 44 (Norme per l'esercizio delle professioni turistiche).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria - Parte I - n. 11 del 30 maggio 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Inserimento dell'art. 6-bis nella legge regionale 23 dicembre 1999, n. 44. Norme per l'esercizio delle professioni turistiche

1. Dopo l'art. 6 della legge regionale n. 44/1999 e successive modificazioni ed integrazioni è inserito il seguente:

«Art. 6-bis (*Specializzazione in cicloturismo e ippoturismo*). — 1. I soggetti che esercitano le attività di cui all'art. 2, commi 1, 2 e 4, possono acquisire la specializzazione in cicloturismo ed ippoturismo.

2. La specializzazione è conseguita attraverso apposito corso di formazione professionale attuato ai sensi della legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento) e successive modificazioni ed integrazioni.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce lo standard formativo ed i contenuti minimi del corso di formazione in cicloturismo e ippoturismo, nonché determina i requisiti per l'ammissione ai corsi di formazione e per il conseguimento della specializzazione conclusiva.

4. Negli elenchi regionali, di cui all'art. 6, sono indicate le specializzazioni in cicloturismo e/o ippoturismo eventualmente acquisite dai soggetti, di cui al comma 1, iscritti negli elenchi medesimi.»

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 29 maggio 2012

BURLANDO

(Omissis).

12R0382

LEGGE REGIONALE 29 maggio 2012, n. 21.

Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria - Parte I - n. 11 del 30 maggio 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche all'art. 8 della legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti).

1. Alla lettera b-quater) del comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 13/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la parola: «Operativi» sono inserite le seguenti: «e le loro varianti».

2. Dopo la lettera b-quater) del comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 13/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserita la seguente:

«b quinquies) all'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico comunale contestuali ai progetti di interventi di cui alle lettere b-ter) e b-quater);».

Art. 2.

Modifiche all'art. 11-bis della legge regionale n. 13/1999

1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 11-bis della legge regionale n. 13/1999 e successive modificazioni ed integrazioni è soppresso.


2. Dopo il comma 1 dell'art. 11-bis della legge regionale n. 13/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

«1-bis I Comuni, previa consultazione con le associazioni di categoria, adottano il Progetto di utilizzo da pubblicare con i relativi elaborati tecnici nel sito informatico comunale e da depositare presso gli uffici comunali per quindici giorni consecutivi. Fino a quindici giorni dopo la scadenza del periodo di pubblicità possono essere presentate osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse. Il Progetto di utilizzo è trasmesso alla Regione entro i successivi sessanta giorni per l'acquisizione del nulla-osta demaniale di cui all'art. 8, comma 1, lettera b-bis), corredato delle osservazioni e della deliberazione consiliare di pronuncia sulle osservazioni.»

3. Alla fine della lettera a) del comma 3 dell'art. 11-bis della legge regionale n. 13/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente periodo:

«nel caso di spiagge libere decentrate individuate dal PUD comunale, con esclusione di quelle ricadenti in ambiti soggetti a regime di conservazione dell'assetto insediativo del PTCP, anche qualora non venga raggiunta la sopraindicata percentuale minima del 40 per cento di spiagge libere e libere attrezzate, è possibile il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime per chiosco bar, che può essere corredato di tavolini e sedie posti su impalcato in legno, o per deposito di attrezzature su area scoperta, alle seguenti condizioni:

1) la distanza minima tra tali strutture e da altre concessioni ad uso turistico ricreativo, non sia inferiore a 100 metri;



2) per ciascuna spiaggia libera decentrata non siano ammesse più di due concessioni del tipo indicato;

3) i depositi su aree scoperte abbiano estensione non superiore a 10 metri quadrati, siano posti il più lontano possibile dalla battigia e collocati in aderenza ai percorsi pubblici pedonali di accesso alla spiaggia.

Il Comune, nell'atto di concessione, indica gli obblighi a carico del concessionario per la pulizia della spiaggia libera in un raggio di 25 metri dal bar o dalle attività di deposito di attrezzature a noleggio».

4. Dopo il comma 3 dell'art. 11-bis della legge regionale n. 13/1999 e successive modificazioni ed integrazioni è inserito il seguente:

«3-bis. La locazione di attrezzature a supporto della balneazione è consentita anche se non prevista nel Progetto di utilizzo solo negli spazi già oggetto di concessione demaniale esistente senza ampliamento della relativa superficie e previa richiesta di modifica della concessione.».

5. Dopo il comma 4 dell'art. 11-bis della legge regionale n. 13/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. I Comuni entro novanta giorni dal rilascio del nulla-osta regionale di cui all'art. 8, comma 1, lettera b-bis), devono adeguare le norme e/o gli elaborati del Progetto di utilizzo in conformità alle prescrizioni regionali apposte e trasmettere alla Regione la documentazione modificata. Qualora entro tale data non provvedano alla trasmissione, operano le limitazioni di cui all'art. 11-bis, comma 2. L'efficacia del PUD comunale decorre dal momento dell'adeguamento del Progetto conformemente alle prescrizioni contenute nel nulla-osta regionale.

4-ter. L'inosservanza da parte del concessionario delle norme previste dal Piano regionale di utilizzazione e dal Progetto di utilizzo comunale è valutata dall'Amministrazione concedente ai fini della dichiarazione di decadenza ai sensi dell'art. 47, comma 1, lettera f), del Codice della Navigazione.».

Art. 3.

Modifica all'art. 11-ter della legge regionale n. 13/1999

1. Alla fine della lettera d) del comma 1 dell'art. 11-ter della legge regionale n. 13/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente periodo:

«In casi di spiaggia con profondità media inferiore ai 10 metri il gestore può chiedere al Comune di occupare con proprie attrezzature fino al 60 per cento dell'area in concessione. Il Comune, valutati i presupposti, rilascia specifica autorizzazione a riguardo.».

Art. 4.

Modifiche all'art. 11-quater della legge regionale n. 13/1999

1. Al comma 1 dell'art. 11-quater della legge regionale n. 13/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, la parola: «adozione» è sostituita dalla seguente: «approvazione».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 11-quater della legge regionale n. 13/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. L'Autorità portuale, previa consultazione con le associazioni di categoria, adotta il Progetto di utilizzo e lo pubblica nel proprio sito informatico, con relativo deposito presso gli uffici per quindici giorni consecutivi. Fino a quindici giorni dopo la scadenza del periodo di pubblicità possono essere presentate osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse. Nei successivi sessanta giorni il Progetto di utilizzo è trasmesso alla Regione, corredato delle osservazioni presentate e delle controdeduzioni dell'Autorità portuale, per l'acquisizione del nulla-osta demaniale di cui all'art. 8, comma 1, lettera b-bis).

1-ter. L'Autorità portuale entro novanta giorni dal rilascio del nulla-osta regionale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b-bis), deve adeguare le norme e/o gli elaborati del Progetto di utilizzo in conformità alle prescrizioni regionali apposte e trasmettere alla Regione la documentazione modificata. Qualora entro tale data non provveda alla trasmissione, operano le limitazioni di cui all'art. 11-bis, comma 2.».

Art. 5.

Inserimento dell'articolo 11-quinquies 1 della legge regionale n. 13/1999

1. Dopo l'articolo 11 quinquies della l.r. 13/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

«Articolo 11-quinquies 1. (Tipologia di opere ammesse in area demaniale) — 1. Fatto salvo il rispetto della pianificazione di tutela dell'ambiente marino e costiero attuativa dell'articolo 41 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni, sulle spiagge e sulle scogliere è ammessa:

a) la realizzazione di nuove costruzioni e manufatti non in muratura che devono essere smontati e rimossi dal sedime demaniale qualora al di fuori della stagione balneare non svolgano l'attività oggetto della concessione demaniale marittima; a garanzia dell'effettivo smontaggio e rimozione, il concessionario è tenuto a depositare idonea fidejussione al Comune;

b) la realizzazione di nuove costruzioni e manufatti in muratura o interrati solo quando si tratti di:

1) opere pubbliche;

2) opere di adeguamento tecnologico e igienico-sanitario interrate derivanti da obblighi di legge;

3) opere di rilevante interesse pubblico connesse all'attuazione di interventi previsti nella pianificazione urbanistico-territoriale che conseguano la positiva pronuncia di valutazione di impatto ambientale.».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 29 maggio 2012

BURLANDO

12R0383

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

LEGGE PROVINCIALE 13 giugno 2012, n. 10.

Modifica della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, "Norme per l'amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano".

(Pubblicata nel *Bollettino della Regione Trentino-Alto Adige n. 25/I-II del 19 giugno 2012*)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA


PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 11 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 11-bis (Concessione in uso di beni culturali) — 1. I beni demaniali o patrimoniali di interesse artistico, storico, archeologico o etnografico della Provincia possono essere concessi in uso a titolo oneroso con le modalità indicate nell'articolo 11, commi 1 e 3.



2. I beni di cui al comma 1 possono essere concessi in comodato o comunque a titolo gratuito, con le modalità indicate nel comma 1 dell'articolo 11, a persone giuridiche o associazioni senza fini di lucro, anche aventi sede fuori provincia, che in base al loro statuto perseguono interessi collettivi. Se l'uso è previsto esclusivamente a fini culturali e senza scopo di lucro i beni culturali della Provincia possono essere concessi in comodato o a titolo gratuito diverso anche a persone fisiche.

3. L'uso dei beni è concesso solo a condizione che vengano garantite la conservazione e la fruizione pubblica del bene.»

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 13 giugno 2012

DURNWALDER

12R0399

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
25 maggio 2012, n. 18.

Regolamento relativo alla legge provinciale sui rifiuti concernente l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti (materiali metallici) in forma ambulante.

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
del Trentino-Alto Adige n. 23/I-II del 5 giugno 2012)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 21 maggio 2012, n. 743.

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Soggetti abilitati allo svolgimento della attività
di raccolta e trasporto di rifiuti (materiali
metallici) in forma ambulante*

1. Il presente regolamento disciplina la raccolta e il trasporto dei rifiuti (materiali metallici) effettuate in forma ambulante, in attuazione dell'art. 21 comma 2 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4.

2. Sono abilitati allo svolgimento della attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuati in forma ambulante limitatamente ai rifiuti (materiali metallici) che formano oggetto del loro commercio le persone fisiche, in possesso di un automezzo al di sotto le 3,5 ton, che hanno come oggetto del commercio esclusivamente materiali metallici prodotti da terzi la cui quantità massima annua non supera le 100 ton.

3. Per l'esercizio del commercio ambulante i soggetti di cui al comma 2 devono inviare almeno 30 giorni dall'inizio della attività all'ufficio gestione rifiuti una copia della comunicazione allegata. Ogni eventuale variazione deve essere comunicata all'ufficio gestione rifiuti con almeno 30 giorni di anticipo.

4. Ai soggetti di cui al comma 2 non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17, 18, 19 e 20 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4.

5. Restano fatte salve le disposizioni del codice della strada.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Bolzano, 25 maggio 2012

DURNWALDER

(Omissis).

12R0366

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 6 giugno
2012, n. 19.

Procedura di autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 24/I-II del 12 giugno 2012)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 29 maggio 2012, n. 783;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento è emanato in conformità con l'art. 1 comma 3 della legge provinciale del 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

Art. 2.

*Procedura di autorizzazione alle emissioni in
atmosfera per stabilimenti nuovi*

1. L'Agenzia provinciale per l'ambiente, di seguito denominata agenzia, è l'organo competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni ai sensi della parte V «Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera» del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale».

2. Almeno trenta giorni prima dalla messa in esercizio dell'impianto o dell'attività il gestore dello stabilimento ne da comunicazione all'agenzia ed al tempo stesso richiede l'autorizzazione alle emissioni, inoltrando i dati integrativi richiesti in sede di rilascio del parere di cui all'art. 4 della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8 «Norme in materia di qualità dell'aria».

3. Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma 2, l'agenzia rilascia al gestore l'autorizzazione alle emissioni trasmettendone copia al sindaco territorialmente competente. L'autorizzazione si riferisce allo stabilimento ed i ha una durata di quindici anni.

4. Per particolari tipologie d'impianti l'autorizzazione può prevedere l'esecuzione di misurazioni che attestino il rispetto dei valori limite di emissione, nonché stabilire un periodo massimo intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime degli impianti. Le misurazioni devono essere eseguite da un laboratorio specializzato.

5. L'Agenzia effettua il primo accertamento ed il collaudo degli impianti entro 6 mesi dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2.

6. L'allegato B della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, stabilisce le attività e gli impianti soggetti ad autorizzazione in via generale alle emissioni e la procedura di autorizzazione dei relativi stabilimenti.

7. Per le procedure non espressamente disciplinate dal presente regolamento, dalla legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8 e dalla legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2 «Valutazione ambientale per piani e progetti», trovano applicazione le disposizioni del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche.



8. Avverso l'autorizzazione alle emissioni è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica, al comitato ambientale di cui all'art. 3 della legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2.

9. L'esercizio di un impianto o di un'attività in caso di assenza o di sospensione dell'autorizzazione alle emissioni così come in caso di inosservanza delle prescrizioni impartite dall'agenzia, da luogo all'applicazione delle sanzioni amministrative previste nell'art. 19, comma 2, lettera b), della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 6 giugno 2012

DURNWALDER

12R0397

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
15 giugno 2012, n. 20.

Modifiche al decreto del Presidente della Provincia del 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, concernente la denominazione e le competenze degli uffici della Provincia autonoma di Bolzano.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 25/I-II del 19 giugno 2012)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 11 giugno 2012, n. 885;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il punto 27. (Sviluppo del Territorio) dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, è soppresso.

2. Il punto 28. (Natura e Paesaggio) dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito:

«28. Natura, Paesaggio e Sviluppo del Territorio.

28.1. Ufficio Pianificazione territoriale:

pianificazione strategica sovra comunale;
elaborazione e aggiornamento del Piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale;
elaborazione e aggiornamento dei Piani settoriali provinciali;
modifica d'ufficio dei piani urbanistici comunali;
piani di attuazione di competenza della Giunta provinciale;
coordinamento della tutela degli insiemi;
dichiarazione dell'intesa per gli impianti di interesse statale e della conformità urbanistica per gli impianti di interesse provinciale.

28.2. Ufficio urbanistica nord-est:

consulenza nelle agende di pianificazione ed edilizia per i comuni di Badia, Valle Aurina, Barbiano, Brennero, Bressanone, Brunico, Corvara in Badia, Nova Ponente, Marebbe, Velturto, Fortezza, Campo di Trens, Gais, Valle di Casies, San Candido, Corredo all'Isarco, Castelrotto, Chienes, Chiusa, Laion, Luson, Rio di Pusteria, Selva dei Molini, Naz-Sciaves, Villabassa, Valdaora, Perca, Falzes, Val di Vizze, Braies, Predoi, RasunAnterselva, Racines, Renon, Rodengo, Campo Tures, Sesto, Santa Cristina, San Lorenzo di Sebato, San Martino in Badia, Ortisei, Vipiteno, Terento, Tires, Dobbiaco, Varna, Villandro,

Funes, Vandoies, Fiè allo Sciliar, Ponte Gardena, Monguelfo-Tesido, Nova Levante, La Valle e Selva di Val Gardena;

esame dei piani urbanistici, dei piani di attuazione e dei piani di recupero;

vigilanza sull'attività edilizia;

consulenza per le commissioni edilizie;

funzioni di polizia amministrativa.

28.3. Ufficio Urbanistica Sud-Ovest:

consulenza nelle agende di pianificazione ed edilizia per i comuni di Aldino, Lagundo, Anterivo, Andriano, Ora, Bolzano, Bronzolo, Postai, Appiano s.s.d.v., Gargazzone, Glorenza, Curon Venosta, Avelengo, San Genesio, Caldaro s.s.d.v., Castelbello-Ciardes, Caines, Cortaccia s.s.d.v., Cortina s.s.d.v., Lasa, Lana, Laces, Lauregno, Laives, Malles Venosta, Magrè s.s.d.v., Marleno, Martello, Merano, Meltina, Montagna, Moso in Passiria, Nalles, Naturno, Egna, Parcines, Vadena, Plaus, Prato allo Stelvio, Proves, Rifiano, Salomo, Sarentino, Scena, Silandro, Sluderno, Senales, San Leonardo in Passiria, San Martino in Passiria, San Pancrazio, Stelvio, Tubre, Terlano, Tirolo, Tesimo, Termeno s.s.d.v., Trodena nel Parco naturale, Cermes, SenaleSan Felice, Ultimo e Verano;

esame dei piani urbanistici, dei piani di attuazione e dei piani di recupero;

vigilanza sull'attività edilizia;

consulenza per le commissioni edilizie;

funzioni di polizia amministrativa.

28.4. Ufficio ecologia del paesaggio:

conservazione della natura;

tutela delle specie e dei biotopi;

monumenti naturali e inventario dei biotopi;

pianificazione paesaggistica;

vincoli paesaggistici;

tutela del paesaggio;

programmi e misure di incentivazione, nonché provvidenze per la salvaguardia del paesaggio naturale e coltivato;

perizie ecologiche;

educazione alla tutela della natura;

segreteria della Commissione per la tutela del paesaggio;

funzioni di polizia amministrativa.

28.5. Ufficio tutela del paesaggio:

consulenza paesaggistica;

esami di progetti di interventi nel paesaggio;

controllo degli interventi nel paesaggio;

provvedimenti di ripristino;

segreteria della IIa Commissione per la tutela del paesaggio;

funzioni di polizia amministrativa.

28.6. Ufficio parchi naturali:

pianificazione e gestione dei parchi naturali;

parco nazionale dello Stelvio;

segreteria dei comitati di gestione - zone di tutela paesaggistica;

vigilanza di controllo;

informazione ed educazione ambientale;

funzioni di polizia amministrativa.


28.7. Ufficio diritto urbanistico ed edilizio:

consulenza nel settore diritto urbanistico ed edilizio per la commissione urbanistica provinciale, uffici, comuni ed esperti nelle commissioni edilizie;

ricorsi e interventi d'ufficio avverso le costruzioni abusive;

affari amministrativi;

albo degli esperti in urbanistica e tutela del paesaggio.



28.8. Ufficio amministrativo tutela del paesaggio:

affari amministrativi ivi compresi l'erogazione di provvidenze ed incentivi;

ricorsi e sanzioni amministrativi nel settore;

segreteria del collegio per la tutela del paesaggio».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque

spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 15 giugno 2012

DURNWALDER

12R0398

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
15 giugno 2012, n. 21.

**Modifica del decreto del Presidente della Provincia
29 aprile 2009, n. 24, «Regolamento d'esecuzione concernente le infrastrutture delle comunicazioni».**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 26/I-II del 27 giugno 2012)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 11 giugno 2012, n. 864;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Dopo il comma 1 dell'art. 19 del decreto del Presidente della Provincia 29 aprile 2009, n. 24, è inserito il seguente comma 1-bis:

«1-bis. Il parere del sindaco territorialmente competente di cui all'art. 7-bis, comma 5, della legge, sostituisce la concessione edilizia prevista al precedente art. 17, comma 1. Esso è rilasciato previo parere della commissione edilizia comunale di cui all'art. 115 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, la quale valuta gli aspetti tecnici, edilizi ed urbanistici, del progetto. Decorso il termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta, il parere del sindaco si intende positivo.».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 15 giugno 2012

DURNWALDER

12R0430

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 giugno
2012, n. 0123/Pres.

Regolamento di disciplina dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, ai sensi degli articoli 4, comma 1, lettera c) e 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale), e dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247).

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 20 giugno 2012)*

IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, testo unico dell'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, di seguito testo unico;

Visto in particolare il comma 2 dell'art. 4 del citato decreto il quale stabilisce, relativamente alla tipologia di contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, che la regolamentazione dei profili formativi è rimessa alle regioni sentite le parti sociali e nel rispetto dei criteri e dei principi direttivi definiti al medesimo comma;

Visto l'accordo del 15 marzo 2012 ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, tra il governo le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale del 15 marzo 2012, di seguito accordo;

Visto l'art. 4 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, in base al quale la regione provvede alla formazione professionale degli apprendisti, nonché l'art. 53 il quale prevede che all'attuazione della medesima legge si provveda con regolamento;

Ritenuto necessario pertanto provvedere ad una nuova regolamentazione richiesta dal testo unico e dall'accordo così da rendere immediatamente attivabili le disposizioni ivi previste;

Preso atto del coinvolgimento delle parti sociali presenti al tavolo regionale della concertazione avvenuto tramite procedura di consultazione scritta con riferimento al documento «Indirizzi per la regolamentazione regionale dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167», di seguito indirizzi, peraltro già presentato al citato tavolo regionale di concertazione nella seduta del 19 aprile 2012;

Visto il «Regolamento di disciplina dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e il diploma, ai sensi degli articoli 4, comma 1, lettera c) e 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale), e dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247)» redatto sulla base degli indirizzi di cui al precedente capoverso;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 31 maggio 2012, n. 955;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di disciplina dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e il diploma, ai sensi degli articoli 4, comma lettera c) e 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale), e dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247)», nel testo allegato quale parte integrante al presente decreto.



2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Regolamento di disciplina dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, ai sensi degli articoli 4, comma 1, lettera c) e 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale), e dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247).

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina i profili formativi del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale regionale ai sensi degli articoli 4, comma 1, lettera c) e 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale) e dell'art. 3 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo Unico dell'apprendistato a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247), di seguito testo unico.

2. La disciplina di cui al comma 1 viene definita in osservanza dell'accordo tra il governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale del 3.5 marzo 2012, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 167/2011, di seguito accordo.

Art. 2.

Principi generali

1. La disciplina di cui al presente regolamento si informa ai seguenti principi generali:

a) garantire ai lavoratori e alle lavoratrici assunti con contratto di apprendistato il diritto a percorsi formativi finalizzati all'acquisizione delle conoscenze e delle competenze previste per il conseguimento degli attestati regionali di qualifica professionale e di diploma professionale;

b) prevedere modelli pedagogici ed organizzativi funzionali all'integrazione dell'esperienza sul lavoro con le attività formative svolte all'esterno dell'impresa e finalizzate all'acquisizione di competenze non facilmente reperibili in ambito lavorativo;

c) valorizzare gli apprendimenti derivanti dall'esperienza di lavoro e prevedere la loro certificazione;

d) riconoscere ai soggetti formativi di cui all'art. 3, comma 4, un ruolo di garanzia della conformità dei percorsi formativi attivati nei confronti degli apprendisti rispetto agli standard minimi regionali, nell'ambito dei livelli essenziali previsti dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53);

e) favorire l'integrazione dei percorsi formativi rivolti agli apprendisti con l'offerta formativa regionale di istruzione e formazione professionale.

Art. 3.

Modalità di attuazione dei percorsi formativi

1. Ai fini dell'attivazione dei percorsi formativi le imprese assumono lavoratori e lavoratrici con riferimento al quadro di figure nazionali e profili regionali definito, nella versione vigente alla data di assunzione dell'apprendista, dalle linee guida approvate con deliberazione della Giunta regionale 29 marzo 2012, n. 513 (Linee guida per la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale. Gli standard regionali, versione febbraio 2012), di seguito linee guida.

2. I percorsi formativi vengono realizzati all'interno e all'esterno dell'impresa presso la quale opera l'apprendista e fanno riferimento all'insieme di standard formativi, di base e tecnico professionali delineati dalle linee guida e relativi alle figure ed ai profili di cui al comma

3. I percorsi formativi prevedono una componente di formazione strutturata (interna ed esterna all'impresa) svolta secondo le modalità attuative di cui al presente regolamento ed una componente di formazione destrutturata svolta all'interno dell'impresa secondo le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva.

4. La formazione strutturata esterna all'impresa viene erogata da soggetti formativi accreditati ai sensi della vigente normativa regionale in materia di accreditamento degli enti di formazione professionale ed individuati attraverso una procedura di selezione pubblica.

5. I soggetti formativi di cui al comma 4 assumono la responsabilità del percorso formativo e, a tal fine, collaborano con le imprese coinvolte provvedendo anche alle seguenti attività:

a) bilancio delle competenze in ingresso possedute dall'apprendista ed eventuale riconoscimento dei crediti formativi;

b) supporto alla predisposizione del piano formativo individuale dell'apprendista secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva;

c) supporto alla predisposizione del piano formativo individuale di dettaglio dell'apprendista;

d) supporto metodologico per la progettazione e la gestione, all'interno dell'impresa medesima, della formazione strutturata di cui all'art. 4 e della formazione non strutturata, tenuto conto per quest'ultima di quanto previsto dalla contrattazione collettiva;

e) predisposizione delle schede di valutazione relativamente alla formazione svolta in impresa;

f) predisposizione delle prove di verifica intermedie e finali necessarie per la certificazione delle competenze dell'apprendista.

6. Ai fini dell'attivazione e della realizzazione dei percorsi formativi, le imprese che assumono lavoratori e lavoratrici con contratto di apprendistato di cui all'art. 3 del testo unico collaborano con i soggetti formativi di cui al comma 4 provvedendo:

a) a segnalare in tempo utile, i nominativi degli apprendisti assunti per la predisposizione dei relativi piani formativi individuali;

b) a predisporre con il supporto tecnico di cui al comma 5 il piano formativo individuale dell'apprendista redatto secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva;

c) a predisporre con il supporto tecnico di cui al comma 5 il piano formativo individuale di dettaglio dell'apprendista all'interno del quale viene riportata la pianificazione didattica dell'intero percorso formativo previsto;

d) ad individuare un tutor aziendale preposto al coordinamento delle attività formative svolte all'interno dell'impresa, al raccordo con i soggetti formativi di cui al comma 4 in particolare per quanto riguarda la programmazione didattica e la verifica delle competenze acquisite.

Art. 4.

Durata e articolazione oraria dei percorsi formativi


1. La durata complessiva del percorso formativo viene indicata nel piano formativo individuale di dettaglio sulla base del bilancio delle competenze in ingresso possedute dall'apprendista e dell'eventuale riconoscimento dei crediti formativi.

2. La durata annuale della formazione strutturata prevista all'interno di ciascun percorso formativo è pari a:

a) cinquecento ore nel caso di apprendisti di età compresa fra i quindici ed i diciotto anni non compiuti e soggetti al diritto dovere di istruzione e formazione professionale;

b) quattrocento ore nel caso di percorsi rivolti ad apprendisti di età compresa fra i diciotto ed i venticinque anni e non soggetti al diritto dovere di istruzione e formazione professionale.

3. La ripartizione delle ore di formazione strutturata da erogarsi all'interno o all'esterno dell'impresa è riportata nella tabella n. 1 dell'allegato A).



4. È prevista la riduzione oraria annuale della formazione strutturata nel caso di apprendisti di età pari o superiore ai diciotto anni in possesso di competenze per le quali possono essere riconosciuti crediti formativi. Il riconoscimento di crediti formativi in ingresso alla luce delle competenze possedute dall'apprendista rispetto agli standard previsti dalle linee guida, viene realizzato dai soggetti formativi accreditati di cui all'art. 3, comma 4, tenuto altresì conto che la durata della formazione strutturata esterna all'azienda non può essere inferiore a quaranta ore annue.

5. Su richiesta dell'impresa la formazione strutturata può essere svolta interamente presso i soggetti formativi accreditati di cui all'art. 3, comma 4.

Art. 5.

Tracciabilità del percorso formativo

1. I percorsi formativi risultano documentabili e verificabili mediante l'utilizzo, nelle componenti di formazione strutturata, di un registro attestante lo svolgimento della formazione ed i contenuti impartiti all'apprendista e, nella componente di formazione non strutturata, attraverso la partecipazione dell'apprendista alle prove di verifica intermedie previste dal piano formativo di dettaglio di cui all'art. 7.

Art. 6.

Certificazione delle competenze acquisite

1. I percorsi formativi prevedono l'organizzazione di prove di verifica intermedie delle competenze acquisite dall'apprendista e si concludono con un esame finale organizzato secondo quanto previsto dal Capo III del decreto legislativo n. 226/2005.

2. Sono ammessi all'esame finale gli apprendisti che hanno raggiunto gli obiettivi previsti dal piano formativo individuale di dettaglio. Raggiungimento degli obiettivi formativi da parte dell'apprendista viene attestato dal tutore aziendale e dai soggetti formativi di cui all'art. 3, comma 4, e si traduce in un credito formativo complessivo determinato in un punteggio massimo di 30 punti. Il punteggio minimo per l'ammissione all'esame finale è stabilito in 20 punti.

Art. 7.

Piano formativo individuale di dettaglio

1. Il piano formativo individuale di dettaglio rappresenta un allegato del piano formativo individuale di cui all'art. 2 del testo unico ed è essere sottoscritto dall'impresa, dall'apprendista interessato e dai soggetti formativi di cui all'art. 3, comma 4.

2. Il piano formativo individuale di dettaglio definisce, con riferimento agli standard regionali di competenze previsti dal documento linee guida:

a) la programmazione didattica del percorso formativo dell'apprendista;

b) le unità formative corrispondenti tenuto conto della durata complessiva del percorso stabilita dal bilancio competenze e descritte in termini di risultato atteso, durata, contenuti minimi e note metodologiche;

c) i tempi e le modalità di realizzazione delle prove intermedie tenuto conto dell'allegato C) della linee guida.

Art. 8.

Finanziamento delle attività

1. La Regione finanzia la componente di formazione strutturata esterna all'impresa con un contributo pari a dodici euro e venti centesimi per ogni ora effettiva di formazione erogata

2. La Regione finanzia le attività previste dall'art. 3, comma 6, lettere b), c) e d) con un contributo forfetario annuo pari al costo di venti ore di formazione.

3. L'ammontare complessivo delle risorse previste per la realizzazione delle attività formative e di quelle previste dal dall'art. 3, comma 6, lettere b), c) e d) viene evidenziato nei documenti di programmazione annuale della Regione in materia di formazione professionale.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Friuli-Venezia Giulia.

(*Omissis*).

12R0414

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 giugno 2012, n. **0125/Pres.**

Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 28 agosto 2006, n. 256 (Regolamento di attuazione degli interventi per lo sviluppo dell'intermodalità ai sensi dell'art. 21, comma 2 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 20 giugno 2012)

IL PRESIDENTE

Premesso che:

la legge regionale 24 maggio 2004, n. 15, all'art. 21, comma 2, prevede la concessione di aiuti alle imprese logistiche che intendono organizzare servizi di trasporto marittimo e ferroviario, sulle relazioni nazionali ed internazionali che interagiscono sul territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia e che interessano i poli logistici interni, portuali e di confine;

il regolamento predisposto dall'allora competente direzione centrale della pianificazione territoriale, della mobilità e delle infrastrutture di trasporto è conforme a quello autorizzato alla Commissione europea ed approvato con proprio decreto n. 0256/Pres. di data 28 agosto 2006;

con decisione di data n. giugno 2010, n. 8087, la Commissione europea ha prorogato per il periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2015 il regime di aiuto n. 643/2009 concernente la richiamata legge regionale n. 15/2004 ed il suo relativo regolamento di applicazione;

Visto l'art. 7 del citato regolamento che cita testualmente:

1) i contributi possono essere liquidati in due tranches, nei limiti delle relative disponibilità di stanziamento, la prima con un'anticipazione pari al 40% o del contributo complessivo concedibile e la seconda a saldo. Il saldo verrà erogato, per ogni singolo anno di effettuazione del servizio, previa verifica, anche tramite visite ispettive, della congruità e legittimità della rendicontazione prodotta, dimostrata dalle copie dei documenti di trasporto dei singoli servizi da presentarsi entro 6 mesi dalla data di ultimazione del servizio, nonché una dichiarazione attestante la corretta applicazione dei coefficienti di cui ai commi 1.1 ed 1.2 dell'art. 3 del presente regolamento.

2) Per conseguire l'anticipazione, il beneficiario dovrà farne espressa richiesta nell'istanza di cui all'art. 4. La medesima sarà erogata previa dimostrazione dell'effettivo avvio del servizio nonché a seguito di sottoscrizione dell'impegno da parte del legale rappresentante della Società alla restituzione della somma percepita, atto corredato da polizza fideiussoria a copertura del valore equivalente al contributo complessivo richiesto su base annua, rilasciata da istituto bancario o assicurativo, qualora il beneficiario decadde dal contributo nei casi previsti dall'art. 8, nonché a semplice richiesta dell'amministrazione regionale.

3) I documenti di trasporto, di cui al comma 1 del presente articolo, dovranno contenere le seguenti informazioni:

1. data e ora di partenza e/o arrivo;
2. polo logistico o scalo portuale di carico e di scarico del trasporto intermodale terrestre o marittimo;
3. località di partenza e di arrivo iniziale e finale del trasporto terrestre, porto di imbarco e porto di sbarco del trasporto marittimo;
4. dati identificativi del cliente che effettua la spedizione e il trasporto, del mittente e del ricevitore;
5. tariffa effettivamente praticata per il servizio, inclusi tutti gli oneri ad esso imputati;



6. numero delle unità di trasporto con indicazione degli estremi delle singole unità di trasporto. Rilevato che, nei casi in cui l'importo del contributo sia rilevante, al fine di garantire la sostenibilità economica dei servizi, appare non congruente la previsione di una erogazione in un'unica soluzione o al massimo in due tranches, anche tenendo conto delle fluttuazioni di mercato che influenzano direttamente i volumi di traffico correlati ai servizi oggetto di contribuzione;

Rilevato altresì che è pienamente conforme alle finalità del regime di aiuto, sostenere i sistemi di trasporto intermodali elevando la sicurezza stradale, riducendo il pericoloso traffico pesante dalla strada, diminuendo l'inquinamento dovuto al transito di detti mezzi e, quindi, ponendo in condizioni di operatività e competitività anche sotto il profilo economico/finanziario, le Società beneficiarie di tali contributi;

Visto il testo di modifica dell'art. 7 del citato regolamento, che fa parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 980 di data 31 maggio 2012;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione n. 28 agosto 2006, n. 256 (Regolamento di attuazione degli interventi per lo sviluppo dell'intermodalità)» nel testo allegato al presente decreto del quale forma parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione n. 28 agosto 2006, n. 256 (Regolamento di attuazione degli interventi per lo sviluppo dell'intermodalità).

Art. 1.
Finalità

1. Il presente regolamento modifica il regolamento di attuazione degli interventi per lo sviluppo dell'intermodalità, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 28 agosto 2006, n. 256.

2. La modifica introdotta adegua l'art. 7 del regolamento di cui al comma 1, in relazione alle modalità di rendicontazione ed erogazione dell'aiuto.

Art. 2.
Modifica all'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 256/2006

1. Al comma 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 256/2006, le parole: «al contributo complessivo richiesto su base annua», sono sostituite dalle seguenti: «all'importo richiesto in anticipazione maggiorato degli eventuali interessi».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 256/2006, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Qualora il contributo superi l'importo di 1.000.000,00 di euro e il servizio abbia durata pluriennale, il beneficiario può richiedere che l'erogazione, in alternativa alle modalità indicate ai commi 1 e 2 del presente articolo e in applicazione di quanto previsto dall'art. 39 secondo comma della legge regionale n. 7/2000, sia effettuata in via anticipata, in misura non superiore al 70% dell'importo concesso, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare maggiorata degli eventuali interessi, e di idonea documentazione attestante l'effettivo avvio del servizio.

Art. 3.

Norma transitoria

1. Le modalità di erogazione di cui all'art. 2 trovano applicazione anche per i servizi intermodali già avviati alla data di entrata in vigore del presente regolamento e su istanza del beneficiario da presentarsi entro trenta giorni dalla medesima data.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: TONDO

12R0415

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 giugno 2012, n. 0127/Pres.

Regolamento per il finanziamento delle associazioni operanti per il mantenimento della memoria e della testimonianza storica, di cui all'articolo 2 della legge regionale 12 marzo 2009 n. 5 (Norme per il sostegno alle attività delle associazioni operanti per il mantenimento della memoria e della testimonianza storica e per la realizzazione di monumenti celebrativi).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia del 22 giugno 2012, S.O. n. 20)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 12 marzo 2009, n. 5 (Norme per il sostegno alle attività delle associazioni operanti per il mantenimento della memoria e della testimonianza storica, e per la realizzazione di monumenti celebrativi), ed in particolare l'art. 2;

Ravvisata la necessità di introdurre norme regolamentari coerenti con le linee di indirizzo amministrativo-contabile affermatesi negli ultimi anni, anche tenendo conto delle raccomandazioni espresse dalla Corte dei conti in sede di dichiarazione di affidabilità del rendiconto regionale;

Visto lo schema di «Regolamento per il finanziamento delle associazioni operanti per il mantenimento della memoria e della testimonianza storica, di cui all'art. 2 della legge regionale 12 marzo 2009, n. 5 (Norme per il sostegno alle attività delle associazioni operanti per il mantenimento della memoria e della testimonianza storica, e per la realizzazione di monumenti celebrativi);


Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 8 giugno 2012, n. 1031;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per il finanziamento delle associazioni operanti per il mantenimento della memoria e della testimonianza storica, di cui all'art. 2 della legge regionale 12 marzo 2009, n. 5 (Norme per il sostegno alle attività delle associazioni operanti per il mantenimento della memoria e della testimonianza storica, e per la realizzazione di monumenti celebrativi), nel testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.



2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Regolamento per il finanziamento delle associazioni operanti per il mantenimento della memoria e della testimonianza storica, di cui all'art. 2 della legge regionale 12 marzo 2009, n. 5 (Norme per il sostegno alle attività delle associazioni operanti per il mantenimento della memoria e della testimonianza storica e per la realizzazione di monumenti celebrativi).

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 30, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dall'art. 2 della legge regionale 12 marzo 2009, n. 5 (Norme per il sostegno alle attività delle associazioni operanti per il mantenimento della memoria e della testimonianza storica e per la realizzazione di monumenti celebrativi).

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. Ai sensi del comma 1, dell'art. 1, della legge, accedono ai contributi di cui al regolamento le associazioni rappresentative degli ex combattenti, partigiani, resistenti, deportati, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerra o per cause di guerra, e le associazioni d'arma, operanti nel territorio regionale anche in qualità di organi periferici di associazioni nazionali che nel loro statuto abbiano previsto l'articolazione regionale.

2. Ai sensi del comma 2, dell'art. 2, della legge, le associazioni di cui al comma 1 soddisfano le seguenti condizioni:

- a) costituzione ed operatività dell'associazione precedentemente all'entrata in vigore della legge;
- b) esistenza e regolare funzionamento degli organi previsti dallo statuto; nel caso di articolazioni regionali di associazioni nazionali, tali condizioni sono riferite ad ambedue le realtà;
- c) assenza di finalità di lucro;
- d) svolgimento effettivo di attività promosse e realizzate dall'associazione; nel caso di articolazioni regionali di associazioni nazionali, tali attività sono riferite ad ambedue le realtà.

Art. 3.

Iniziativa finanziabili

1. I soggetti di cui all'art. 2 chiedono il sostegno regionale per il finanziamento della propria attività istituzionale, anche attraverso progetti mirati al mantenimento della memoria e della testimonianza storica.

CAPO II

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Art. 4.

Modalità di presentazione delle domande

1. I soggetti di cui all'art. 2 presentano, con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, apposita domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, alla struttura regionale competente in materia di attività culturali in conformità al modello approvato con decreto del direttore centrale competente in materia di cultura, entro il termine stabilito dall'art. 6, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 6, commi 1 e 2, della legge regionale n. 7/2000. È obbligatoria la compilazione e la trasmissione on line del modello di domanda, debitamente compilato, nel caso in cui tale modalità sia operativa sul sito regionale.

2. Le domande che pervengono oltre al termine di cui all'art. 6 non sono prese in considerazione e vengono archiviate.

3. La domanda di contributo è corredata in ogni caso della seguente documentazione:

- a) atto costitutivo e statuto in copia;
- b) composizione degli organi sociali;
- c) relazione riepilogativa sull'attività svolta nell'esercizio precedente a quello di riferimento;
- d) verbale dell'assemblea dei soci di approvazione del bilancio consuntivo (anche in forma di estratto), i cui dati sono riportati nell'istanza;
- e) programma e calendario dell'attività, per la quale viene richiesto il contributo;
- f) verbale dell'assemblea dei soci di approvazione del bilancio preventivo (anche in forma di estratto), i cui dati sono riportati nell'istanza.

4. Le domande non redatte conformemente al modello approvato di cui al comma 1, ovvero prive della documentazione di cui al comma 3, non sono prese in considerazione e vengono archiviate.

Art. 5.

Comunicazione dell'avvio del procedimento

1. La comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 14 della legge regionale n. 7/2000, è effettuata mediante avviso sul sito web istituzionale.

Art. 6.

Termine

- 1. Le domande sono presentate entro il 31 gennaio.
- 2. Il termine entro il quale si conclude il procedimento è stabilito in 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1.

CAPO III

ISTRUTTORIA


Art. 7.

Istruttoria delle domande di contributo

1. Sono ammesse all'istruttoria le domande di contributo redatte in conformità al modello di cui all'art. 4 comma 1, pervenute entro il termine di cui all'art. 6 e corredate di tutta la documentazione indicata all'art. 4 comma 3.

2. L'istruttoria delle domande regolarmente pervenute si articola nelle seguenti fasi:

- a) accertamento del rispetto dei requisiti di ammissibilità;
- b) determinazione, per ciascuna delle domande in possesso dei requisiti di cui alla lett. a), della spesa ammissibile a contributo;



c) parere del comitato consultivo per la programmazione degli interventi finanziari di settore e la valutazione tecnica di qualità degli stessi, dall'art. 6, comma 159, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), il quale attribuisce a ciascuna domanda esaminata il punteggio conseguito, in applicazione di quanto previsto all'art. 11 del regolamento.

Art. 8. *Esclusioni*

1. Sono causa di esclusione dagli interventi contributivi disciplinati dal regolamento:

- a) l'assenza dei requisiti di ammissibilità;
- b) l'omessa presentazione nei termini, senza giustificato motivo accolto dall'Amministrazione, del rendiconto del contributo eventualmente concesso nell'anno precedente.

2. È inoltre causa di esclusione una spesa ammissibile, determinata ai sensi dell'art. 10, inferiore ad euro 5.000,00.

3. Ai finanziamenti di cui al regolamento si applica l'art. 6, comma 11, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999).

Art. 9. *Verifica dei requisiti formali di ammissibilità*

1. All'accertamento preliminare della sussistenza delle condizioni per l'ammissione delle domande all'istruttoria di merito si procede mediante la verifica dei requisiti di natura soggettiva ed oggettiva posseduti dal richiedente.

2. Sono elementi rilevanti, ai fini della verifica dei requisiti soggettivi, la natura giuridica del soggetto, la disponibilità di una sede nonché la piena corrispondenza e correlazione diretta tra i fini istituzionali o statutari della sua attività e le finalità specifiche della domanda presentata.

3. La verifica dei requisiti oggettivi è effettuata avuto riguardo alla:

- a) corrispondenza degli obiettivi del programma di attività per il quale è chiesto il finanziamento con gli obiettivi e le finalità indicate dalla normativa;
- b) presenza di elementi di documentazione adeguati a consentire la valutazione della congruità finanziaria e della fattibilità tecnico-organizzativa del programma di attività per il quale è chiesto il finanziamento.

Art. 10. *Determinazione della spesa ammissibile*

1. Per ciascuna delle domande riconosciute in possesso dei requisiti formali di ammissibilità, si procede alla individuazione delle voci di spesa ammissibili a contributo e alla determinazione dei relativi importi, sulla base della verifica di coerenza e congruità delle previsioni recate dal bilancio e tenendo conto delle contestuali ulteriori previsioni di copertura finanziaria, indicate nel bilancio stesso. Ai fini della verifica di coerenza e congruità delle previsioni di bilancio, si tiene conto, ove possibile, della documentazione di consuntivo dell'anno precedente.

2. Le spese sono pertinenti con l'attività. Sono ammissibili:

a) spese generali e di funzionamento quali, a titolo esemplificativo, spese di gestione, spese per il personale dipendente, spese per l'acquisto di arredi, attrezzature e macchinari, entro il limite del 35 per cento delle spese complessive preventivate. In ogni caso le spese per l'acquisto di arredi, attrezzature e macchinari non possono superare il 20% delle spese rendicontate, pena l'inammissibilità delle stesse in sede di rendicontazione per il loro intero ammontare;

b) spese per l'acquisto di beni e servizi, direttamente connesse alla realizzazione delle iniziative culturali caratterizzanti l'attività, quali, a titolo esemplificativo, compensi e rimborsi ad esperti e collaboratori, spese di allestimento, spese promozionali, di stampa e di pubblicità;

c) spese di ospitalità, entro il limite del 30 per cento delle spese complessive preventivate;

d) spese per oneri fiscali, previdenziali, assicurativi qualora siano obbligatorie per legge e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico;

e) l'Iva effettivamente pagata nella misura in cui non sia definitivamente recuperata o recuperabile. Non sono in ogni caso ammissibili:

- a) spese varie, quali quelle prive di una specifica destinazione;
- b) spese di rappresentanza;
- c) spese di tesseramento;
- d) spese per oneri finanziari;
- e) spese per l'acquisto di beni immobili o mobili registrati;
- f) imposte, tasse e sanzioni.

3. All'ammontare complessivo delle spese ammissibili come sopra determinate vengono detratte le voci di entrata relative alle fonti di finanziamento da soggetti terzi.

Art. 11. *Criteri di valutazione*

1. La valutazione delle domande è effettuata mediante procedura valutativa ai sensi dell'art. 36 della legge regionale n. 7/2000.

2. Ai fini dell'individuazione delle domande da ammettere a finanziamento, il comitato applica i seguenti criteri di valutazione, con a fianco di ciascuno il relativo punteggio:

- a) il recupero e la divulgazione di materiale storico-documentale (punti da 0 a 10);
- b) l'organizzazione di incontri nelle scuole (punti da 0 a 10);
- c) la presenza di relazioni consolidate con istituzioni omologhe operanti in altri Paesi (punti da 0 a 10).

Art. 12. *Misura del finanziamento regionale*

1. La misura del contributo da assegnare è determinata, tenuto conto delle domande ammissibili a finanziamento e delle risorse a disposizione, nonché dei punteggi conseguiti in relazione ai criteri di cui all'art. 11, entro il limite dell'ammontare complessivo delle spese riconosciute ammissibili, come determinato ai sensi dell'art. 10, e in conformità agli importi di cui all'allegato A) al regolamento.

2. Non sono finanziate le domande che conseguono un punteggio inferiore a 10 punti; l'ammontare massimo del contributo è stabilito in euro 10.000,00, corrispondente a un punteggio pari a 30 punti.

Art. 13. *Assegnazione del contributo*


1. A conclusione dell'istruttoria il responsabile del procedimento ne comunica l'esito al soggetto individuato quale destinatario del contributo e richiede contestualmente una dichiarazione di accettazione del contributo medesimo accompagnata da un preventivo particolare di spesa per l'impiego del contributo, pari all'importo dello stesso. Detta comunicazione fissa inoltre il termine per la risposta e reca eventuali prescrizioni in merito alla composizione del preventivo particolare.

CAPO IV

CONCESSIONE, EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 14. *Concessione del contributo*

1. Il responsabile del procedimento, acquisita la dichiarazione di accettazione ed il preventivo particolare di cui all'art. 13, con proprio decreto, concede il contributo assegnato.



Art. 15.

Erogazione del contributo concesso

1. All'erogazione del contributo si provvede, contestualmente all'emissione del provvedimento di concessione, entro il limite del 70 per cento dell'importo concesso.

2. La quota rimanente del contributo, è liquidata a seguito di presentazione del rendiconto dell'intero contributo concesso, con le modalità di cui all'art. 16.

Art. 16.

Rendicontazione del contributo

1. In sede di rendicontazione, il beneficiario dichiara gli eventuali altri contributi concessi, che, sommati al contributo regionale, non superano la spesa effettivamente sostenuta. In caso contrario, il contributo regionale è conseguentemente rideterminato. Il contributo è rideterminato pure nel caso in cui, a consuntivo, emergano avanzi di bilancio sotto il profilo finanziario, al netto delle obbligazioni passive, e nel caso venga rendicontata una spesa inferiore al contributo concesso.

2. Per la rendicontazione del contributo, ai sensi dell'art. 43 della legge regionale n. 7/2000, il beneficiario della sovvenzione, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, produce l'elenco analitico della documentazione giustificativa delle spese sostenute.

3. I beneficiari aventi natura giuridica di società cooperativa, sono tenuti a presentare a rendiconto, ai sensi dell'art. 41 della legge regionale, la documentazione giustificativa della spesa. È ammessa la presentazione di copie non autenticate della documentazione di spesa annullata in originale ai fini dell'incentivo, corredata da una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali.

Art. 17.

Controlli, sospensione e restituzione degli importi erogati

1. Sono sottoposti a verifica ispettiva, con specifico riferimento al riscontro analitico della documentazione attestante l'impiego dei contributi erogati, tutti i soggetti beneficiari di importi pari al limite massimo di cui all'art. 12.

2. Nelle medesime forme, sono sottoposti a verifica ispettiva a campione, gli assegnatari di contributi inferiori al limite di cui al comma 1.

3. Qualora il beneficiario non sia in grado di rendicontare il contributo ricevuto nei tempi e secondo le modalità indicate dall'art. 16 del presente regolamento, il responsabile del procedimento revoca il contributo concesso e sospende l'assegnazione dell'eventuale contributo in corso, secondo le modalità previste dagli articoli 47, 48, 49 e 50 dalla legge regionale n. 7/2000.

4. Il contributo è altresì revocato nel caso in cui vengano rendicontate spese inferiori al limite minimo di cui all'art. 8, comma 2.

Art. 18.

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica la legge regionale n. 7/2000.

Art. 19.

Norme transitorie

1. Ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore del regolamento si applicano le disposizioni di cui ai punti 1 e 2 della deliberazione della Giunta regionale 2 settembre 2009, n. 1991, quelle di cui al Capo IV con riferimento agli articoli 14, 15, 16, 17 comma 1, 2 e 3, 18, e le seguenti:

a) nella determinazione della spesa ammissibile a contributo sono ammesse spese generali e di funzionamento quali, a titolo esemplificativo, spese di gestione, spese per il personale dipendente, spese per beni e attrezzature (queste ultime entro il limite del 35% del contributo eventualmente concesso ovvero rendicontato), spese per l'acquisto di beni e servizi direttamente connesse alla realizzazione delle iniziative

culturali caratterizzanti l'attività, quali, a titolo esemplificativo, compensi e rimborsi ad esperti e collaboratori, spese di allestimento, spese promozionali, di stampa e di pubblicità, spese di ospitalità, spese per oneri fiscali, previdenziali, assicurativi qualora siano obbligatorie per legge e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico, l'Iva effettivamente pagata nella misura in cui non sia definitivamente recuperata o recuperabile; non vengono ammesse spese generiche e varie, quali quelle prive di una specifica destinazione, spese di rappresentanza, spese di tesseramento, spese per l'acquisto di beni immobili o mobili registrati, imposte, tasse e sanzioni, spese per ammortamenti ed oneri finanziari. Dal totale delle spese ammissibili così determinato vengono detratte le fonti di finanziamento da soggetti terzi;

b) nella determinazione del contributo da assegnare, tenuto conto delle domande ammissibili e delle risorse finanziarie a disposizione, è stabilito un contributo fisso differenziato in base al possesso o meno delle priorità di cui alla deliberazione giunta 2 settembre 2009, n. 1991; in nessun caso il contributo può superare l'ammontare della spesa ammissibile o l'ammontare del contributo effettivamente richiesto.

2. Trova applicazione il disposto di cui all'art. 6, comma 11, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999).

Art. 20.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

(Omissis).

12R0416

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 giugno 2012, n. **0128/Pres.**

Regolamento per la determinazione per l'anno 2012 dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo della quota di cui all'articolo 39, comma 2, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), destinata al finanziamento delle funzioni socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie dei Comuni.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 26 del 27 giugno 2012)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);


Visti gli articoli 38 (Finanziamento del sistema integrato) e 39 (Finanziamento delle funzioni socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie dei comuni) della sopra citata legge regionale n. 6/2006; Visto l'art. 42 dello statuto della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 31 maggio 2012, n. 942;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per la determinazione per l'anno 2012 dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo della quota di cui all'art. 39, comma 2, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), destinata al finanziamento delle funzioni socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie dei comuni.», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.



2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Regolamento per la determinazione per l'anno 2012 dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo della quota di cui all'art. 39, comma 2, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), destinata al finanziamento delle funzioni socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie dei comuni

Art. 1.
Oggetto

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 39, comma 2, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), determina per l'anno 2012 i criteri e le modalità di utilizzo della quota individuata con deliberazione della giunta regionale n. 578 del 13 aprile 2012 destinata a favorire il superamento delle disomogeneità territoriali nell'offerta di servizi, a far fronte ai maggiori costi sostenuti dai comuni che sono tenuti a erogare prestazioni aggiuntive rispetto a quelle erogate dalla generalità dei comuni, nonché a promuovere e realizzare progetti o programmi innovativi e sperimentali sul territorio regionale.

Art. 2.
Destinatari

1. Sono destinatari della ripartizione della quota di cui all'art. 1 i comuni singoli e gli enti gestori del Servizio sociale dei comuni (SSC) di cui all'art. 18, comma 2, della legge regionale n. 6/2006.

Art. 3.
Individuazione aree intervento

1. Per l'anno 2012 per far fronte ai maggiori costi sostenuti dai comuni, che sono tenuti a erogare prestazioni aggiuntive rispetto a quelle erogate dalla generalità dei comuni, con i fondi regionali si sostengono i seguenti interventi:

a) prestazioni a favore di minori stranieri non accompagnati inseriti in strutture, compresi i minori stranieri non accompagnati i cui Stati di provenienza appartengono alla Comunità europea;

b) sostegno alla gestione di strutture residenziali per anziani.

2. Per l'anno 2012 per la promozione e la realizzazione di progetti o programmi innovativi e sperimentali e per il conseguimento degli obiettivi regionali previsti nelle «Linee guida per la predisposizione dei Piani di zona», di cui alla deliberazione della giunta regionale n. 458 del 22 marzo 2012, si prevede un intervento finalizzato a sostenere l'adeguamento tecnico e organizzativo, ivi comprese le spese di personale, degli uffici tecnici di ambito (uffici di piano).

Art. 4.
Criteri e modalità di riparto

1. La quota di finanziamento, destinata per l'anno 2012 alla realizzazione degli interventi di cui dell'art. 3, è così suddivisa:

a) fino ad un massimo del 55 per cento per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) a favore di minori stranieri non accompagnati inseriti in strutture, da ripartire tra i comuni richiedenti con le seguenti modalità:

1) prioritariamente si tiene conto del costo relativo all'accogliimento residenziale sostenuto dai comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti; l'intervento regionale è pari al 100 per cento delle spese dichiarate. I comuni sono autorizzati a dichiarare anche i costi sostenuti nei mesi di novembre e dicembre 2011 per i minori il cui inserimento in strutture residenziali è avvenuto successivamente alla data dell'11 novembre 2011 termine ultimo per le presentazioni delle domande riferite all'anno in questione;

2) la rimanente disponibilità è ripartita in maniera proporzionale tra i comuni richiedenti con popolazione superiore ai 15.000 abitanti fino ad un massimo del 90 per cento delle spese dichiarate. I comuni sono autorizzati a dichiarare anche i costi sostenuti nei mesi di novembre e dicembre 2011 per i minori il cui inserimento in strutture residenziali è avvenuto successivamente alla data dell'11 novembre 2011 termine ultimo per le presentazioni delle domande riferite all'anno in questione;

b) fino ad un massimo del 4 per cento per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) per la continuità della gestione di strutture residenziali per anziani precedentemente gestite dall'ONPI (Opera nazionale pensionati d'Italia) e dall'ENLRP (Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi) e già sostenute da contributi regionali ai sensi della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70 (Attribuzione delle funzioni, dei beni e del personale degli enti soppressi con l'art. 1-bis introdotto nel decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, con legge di conversione 21 ottobre 1978, n. 641, e trasferiti alla regione) e della legge regionale 30 dicembre 1981, n. 95 (Norme per l'inquadramento nel ruolo unico regionale e nei ruoli organici dei comuni del personale di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 839). In relazione alla graduale diminuzione degli ospiti provenienti dagli enti su indicati, la quota viene ripartita assegnando ai comuni gestori di tali strutture il 20 per cento in meno di quanto assegnato nell'anno 2011 per le medesime finalità;

c) fino a un massimo del 50 per cento per gli interventi indicati all'art. 3, comma 2, per il conseguimento degli obiettivi regionali previsti nelle «Linee guida per la predisposizione dei Piani di zona», di cui alla deliberazione della giunta regionale n. 458 del 22 marzo 2012, finalizzato a sostenere l'adeguamento tecnico e organizzativo, ivi comprese le spese di personale, degli uffici tecnici di ambito (uffici di piano). La ripartizione a favore degli enti gestori del servizio sociale dei comuni è effettuata proporzionalmente sulla base della popolazione residente in ogni ambito distrettuale garantendo comunque ad ogni ente un contributo minimo pari a € 35.000,00.

Art. 5.
Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande per accedere ai finanziamenti per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) redatte secondo il modello di cui all'allegato A, sono presentate alla Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria e politiche sociali entro il 31 ottobre 2012.

Art. 6.
Rendicontazione


1. La rendicontazione è effettuata ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nei termini stabiliti nel decreto di concessione.

Art. 7.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

(Omissis).

12R0418



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 giugno 2012, n. 0131/Pres.

Modifiche al “Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi previsti dal programma regionale - Si.Con.Te. - Sistema di conciliazione integrato”, finalizzato a favorire la conciliazione tra tempi lavorativi e tempi familiari e l'emersione del lavoro sommerso, finanziato dal “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità” di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248”, emanato con DPRReg. 19 dicembre 2011, n. 305.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia - S.O. n. 20 del 22 giugno 2012)

IL PRESIDENTE

Visto l'articolo 19, comma 3, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che, al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il fondo denominato “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità”;

Visto il decreto del Ministero per le pari opportunità del 12 maggio 2009 che destina parte delle risorse del sopra citato Fondo alla realizzazione di un sistema di interventi per favorire la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro e che stabilisce che i criteri di ripartizione delle risorse, le finalità e le modalità attuative siano definiti mediante specifica intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista l'Intesa sui criteri di ripartizione delle risorse, le finalità, le modalità attuative nonché il monitoraggio del sistema di interventi per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”, sottoscritta nella seduta del 29 aprile 2010 della Conferenza unificata (Repertorio Atti n. 26/CU del 29 aprile 2010), la quale, tra l'altro:

prevede che le risorse destinate dal sopra citato decreto ministeriale siano finalizzate a rafforzare la disponibilità di servizi e/o degli interventi di cura alla persona per favorire la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro nonché a potenziare i supporti finalizzati a consentire alle donne la permanenza o il rientro nel mercato del lavoro;

affida alle Regioni, in accordo con ANCI e UPI, la predisposizione di programmi attuativi dei relativi interventi;

ripartisce le risorse tra le regioni e le province autonome, assegnando alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia l'importo di 769.786,00 euro;

Visto il programma attuativo degli interventi denominato “Si. Con.Te. - Sistema di conciliazione integrato”, di seguito denominato “Programma”, predisposto dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e approvato dall'apposito gruppo di lavoro costituito ai sensi dell'articolo 5 della sopra citata Intesa, il quale prevede, tra l'altro, l'erogazione, disposta mediante un apposito regolamento regionale, a favore delle persone che necessitano di servizi di cura idonei ad agevolare la conciliazione dei tempi di famiglia, di vita e di lavoro, di incentivi all'assunzione di assistenti familiari reperiti tramite i servizi resi da appositi sportelli provinciali;

Vista la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, recante “Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro” ed, in particolare gli articoli 50 e 53, che prevedono la competenza regionale in materia di promozione e sostegno di iniziative finalizzate a favorire la conciliazione dei tempi di famiglia, vita e lavoro, l'ingresso, la permanenza e il reinserimento delle donne nel mercato del lavoro nonché la diffusione di una cultura del lavoro regolare;

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera a), della sopra menzionata legge regionale 18/2005, il quale prevede, tra l'altro, che la Regione eserciti nelle materie di cui alla legge medesima, le funzioni di regolamentazione e coordinamento;

Atteso che il Programma sopra citato è riconducibile alle competenze dell'Amministrazione regionale disciplinate dai sopra richiamati articoli della legge regionale 18/2005;

Visti, altresì l'articolo 7, comma 1, lettera a), della citata legge regionale 18/2005, secondo il quale le Province esercitano, tra gli altri, funzioni e compiti in materia di politica attiva del lavoro, e l'articolo 21, comma 1, della medesima legge, che prevede che le Province, nell'ambito delle competenze attribuite dall'articolo 7, svolgono attraverso proprie strutture denominate “Centri per l'impiego”, attività di accoglienza e orientamento al lavoro per le persone nonché attività di intermediazione fra domanda e offerta di lavoro;

Considerato che il Programma, nella parte in cui prevede la concessione di incentivi per favorire l'assunzione regolare e qualificata di collaboratori familiari attraverso la mediazione effettuata dagli appositi sportelli provinciali operativi presso i Centri per l'Impiego, è riconducibile alla materia dell'esercizio di funzioni in materia di politica attiva del lavoro, le cui funzioni sono esercitate dalle Amministrazioni provinciali;

Vista la convenzione tra Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento pari opportunità e Regione FVG - Assessorato al lavoro, formazione, commercio e pari opportunità, sottoscritta in data 24 dicembre 2010 ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della sopra citata “Intesa”, che impegna, tra l'altro, la Regione all'attuazione del sopra citato Programma;

Atteso che, per quanto riguarda la concessione degli incentivi, il Programma prevede che nell'ambito del Comitato di coordinamento previsto dal programma medesimo, siano individuati i criteri di ripartizione delle risorse tra le Province, il target e le caratteristiche dei destinatari dell'incentivo;

Visto il “Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi previsti dal programma regionale “Si.Con.Te. - Sistema di conciliazione integrato”, finalizzato a favorire la conciliazione tra tempi lavorativi e tempi familiari e l'emersione del lavoro sommerso, finanziato dal “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità” di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248”, emanato con proprio decreto 19 dicembre 2011, n. 0305/Pres., il quale, prevede la concessione da parte delle Province di incentivi volti a favorire la conciliazione dei tempi lavorativi e formativi con quelli familiari promuovendo, nel contempo, la regolare contrattualizzazione e retribuzione del lavoro di cura svolto a domicilio;


Preso atto che tale regolamento, attuativo del citato Programma, tiene conto delle indicazioni fornite dall'apposito Comitato di coordinamento, previsto dal Programma medesimo, circa l'individuazione dei criteri di ripartizione delle risorse tra le Province, il target e le caratteristiche dei destinatari dell'incentivo;

Considerato che il Regolamento in questione ha, tra l'altro, previsto:

la presentazione delle domande di incentivo alle Province a far data dall'entrata in vigore del regolamento, avvenuta il 29 dicembre 2011, e fino al 31 maggio 2012;

i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse tra le province della Regione;

Rilevato che, dalle rilevazioni effettuate sulle domande di incentivo presentate alle Province alla data del 31 maggio 2012, si rilevano sia il non completo esaurimento delle risorse finanziarie complessivamente disponibili, sia una difformità nella distribuzione delle domande tra i diversi territori provinciali;



Considerato pertanto opportuno, valutati anche i benefici apportati dall'intervento in questione, consentire una nuova apertura dei termini di presentazione delle istanze e provvedere a una diversa distribuzione delle risorse tra le Amministrazioni provinciali, che tenga conto esigenze espresse dai rispettivi territori;

Visto il verbale della riunione del predetto Comitato di coordinamento del Programma del 6 giugno 2012;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 8 giugno 2012, n. 1048, con la quale è stato approvato in via preliminare il Regolamento recante «Modifiche al “Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi previsti dal programma regionale “Si.Con.Te. - Sistema di conciliazione integrato”, finalizzato a favorire la conciliazione tra tempi lavorativi e tempi familiari e l'emersione del lavoro sommerso, finanziato dal “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità” di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248”, emanato con DPRReg. 19 dicembre 2011, n. 305»;

Sentito il Consiglio delle autonomie locali, il quale nella seduta dell'11 giugno 2012, ha esaminato il testo del regolamento in questione ai sensi dell'articolo 34, comma 2, lettera b), della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia), esprimendo sul medesimo parere favorevole;

Sentiti il Comitato di coordinamento interistituzionale, di cui all'articolo 6 della legge regionale 18/2005, e la Commissione regionale per il lavoro, di cui all'articolo 5 della legge regionale 18/2005, i quali nelle rispettive sedute del 12 giugno 2012 hanno esaminato lo schema di regolamento all'uopo predisposto, esprimendo sul medesimo parere favorevole;

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 15 giugno 2012, n. 1096, con la quale è stato approvato il Regolamento recante «Modifiche al “Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi previsti dal programma regionale “Si.Con.Te. - Sistema di conciliazione integrato”, finalizzato a favorire la conciliazione tra tempi lavorativi e tempi familiari e l'emersione del lavoro sommerso, finanziato dal “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità” di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248”, emanato con DPRReg. 19 dicembre 2011, n. 305»;

Decreta:

1. È emanato il Regolamento recante «Modifiche al “Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi previsti dal programma regionale “Si.Con.Te. - Sistema di conciliazione integrato”, finalizzato a favorire la conciliazione tra tempi lavorativi e tempi familiari e l'emersione del lavoro sommerso, finanziato dal “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità” di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248”, emanato con DPRReg. 19 dicembre 2011, n. 305», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

ALLEGATO

Modifiche al “Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi previsti dal programma regionale “Si.Con.Te. - Sistema di conciliazione integrato”, finalizzato a favorire la conciliazione tra tempi lavorativi e tempi familiari e l'emersione del lavoro sommerso, finanziato dal “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità” di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248”, emanato con DPRReg. 19 dicembre 2011, n. 0305.

Art. 1.

Modifica all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 305/2011

1. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 305/2011 (Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi previsti dal programma regionale “Si.Con.Te. - Sistema di conciliazione integrato”, finalizzato a favorire la conciliazione tra tempi lavorativi e tempi familiari e l'emersione del lavoro sommerso, finanziato dal “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità” di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) le parole “a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ed entro e non oltre le ore 12 del giorno 31 maggio 2012” sono sostituite dalle seguenti: “entro il termine iniziale e finale fissato con decreto del Direttore centrale competente in materia di lavoro, da pubblicarsi sul *Bollettino ufficiale* della Regione”.

Art. 2.

Modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 305/2011

1. Il comma 2 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 305/2011, è sostituito dal seguente:

«2. Il 40 per cento delle risorse di cui al comma 1 è ripartito fra le Province secondo i criteri approvati dal Comitato di coordinamento previsto dal programma “Si.Con.Te.”, come segue:

- a) provincia di Gorizia 35.417,10 euro;
- b) provincia di Pordenone 96.010,62 euro;
- c) provincia di Trieste 56.551,67 euro;
- d) provincia di Udine 119.881,01 euro.»

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 305/2011 è inserito il seguente:

«2. bis. Il 60 per cento delle risorse di cui al comma 1 è ripartito fra le Province, secondo quanto approvato dal Comitato di coordinamento previsto dal programma “Si.Con.Te.”, in proporzione all'importo degli incentivi richiesti a ciascuna Provincia fino alle ore 12.00 del 31 maggio 2012, con l'esclusione delle Province nelle quali tale importo è inferiore alla somma già erogata in base al comma 2.».



3. Al comma 3 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 305/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), le parole "una quota pari al 40% delle" sono sostituite dalla seguente: "Le";

b) alla lettera b), la parole "di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 1";

c) alla lettera c), la parole "di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 1".

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto: *il Presidente*: TONDO

12R0417

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 22 giugno 2012, n. 22.

Modifiche alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, «Agenzia regionale socio sanitaria» e alla legge regionale 21 agosto 2010, n. 21, «Norme per la riorganizzazione del servizio ispettivo e di vigilanza per il sistema socio-sanitario Veneto».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto n. 50 del 29 giugno 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifica dell'art. 1 «Oggetto, finalità, ordinamento.» della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, «Agenzia regionale socio sanitaria» e successive modificazioni.

1. Al comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, le parole: «supporto tecnico in materia di sanità e servizi sociali» sono sostituite dalle seguenti: «monitoraggio, verifica e controllo a supporto della commissione consiliare competente in materia di sanità e sociale e della segreteria regionale per la sanità e sociale.».

Art. 2.

Modifica dell'art. 2 «Compiti.» della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, «Agenzia regionale socio sanitaria» e successive modificazioni.

1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, è sostituito dal seguente:

«1. L'agenzia esercita l'attività di supporto tecnico di cui all'art. 1, comma 2, in materia di sanità e servizi sociali. La segreteria regionale per la sanità e sociale definisce gli obiettivi dell'agenzia, d'intesa con la commissione consiliare competente in materia di sanità e sociale ed

il relativo piano annuale di attività è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della stessa commissione consiliare. In particolare, l'agenzia ha competenza nelle seguenti aree tematiche:

a) supporto alle attività di programmazione:

1) studio, sperimentazione, valutazione e proposte di modelli gestionali innovativi;

2) analisi finalizzate alla declinazione degli obiettivi di piano socio-sanitario regionale in standard di accreditamento, standard assistenziali, standard di utilizzo di risorse, standard finanziari e patrimoniali;

3) elaborazione di proposte tecniche per il sistema di finanziamento delle aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS), delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero-universitarie integrate, di cui alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517" e successive modificazioni, dell'Istituto oncologico veneto (IOV), istituito con la legge regionale 22 dicembre 2005, n. 26, "Istituzione dell'istituto oncologico veneto" e successive modificazioni e dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV), istituita con la legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32, "Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del veneto (ARPAV)" e successive modificazioni;

4) supporto metodologico allo sviluppo dei sistemi di controllo interno;

5) analisi preventiva finalizzata alle decisioni di investimento;

6) analisi dei flussi di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie;

b) verifica e monitoraggio delle attività delle aziende ULSS, delle Aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero-universitarie integrate, dello IOV e dell'ARPAV mediante:

1) verifica della sussistenza e della permanenza dei requisiti di accreditamento oltre che dell'osservanza delle prescrizioni ai sensi della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22, "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali" e successive modificazioni;

2) monitoraggio degli standard di qualità, efficienza, produttività dei servizi e dei processi sanitari, socio-sanitari e di supporto;

3) attività di cost analysis dei processi e delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e di supporto;

4) monitoraggio degli eventi avversi;

5) coordinamento delle attività di gestione diretta dei sinistri delle aziende ULSS, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero-universitarie integrate e dello IOV;

6) controllo sull'appropriatezza delle prestazioni sanitarie specialistiche ed ospedaliere (SDO);

7) valutazione delle sperimentazioni gestionali;

8) analisi di bilancio e sviluppo di strumenti di rendicontazione finanziaria;

9) monitoraggio degli investimenti e della produttività delle tecnologie.».

2. Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32 è sostituito dal seguente:

«2. L'agenzia presenta alla Giunta regionale ed al Consiglio regionale un rapporto annuale sull'andamento della gestione delle aziende ULSS, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero-universitarie integrate, dello IOV e dell'ARPAV. I dati, le elaborazioni ed i rapporti dell'agenzia sull'andamento della gestione delle aziende ULSS, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero-universitarie integrate, dello IOV e dell'ARPAV sono a disposizione della Giunta regionale, del Consiglio regionale, della commissione consiliare competente in materia di sanità e sociale e della segreteria regionale per la sanità e sociale.».



3. Il comma 2-bis dell'art. 2 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32 è abrogato.

4. Il comma 2-ter dell'art. 2 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32 è abrogato.

Art. 3.

Modifica dell'art. 3 «Organi.» della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, «Agenzia regionale socio sanitaria» e successive modificazioni.

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, le parole: «Collegio dei revisori» sono sostituite con le seguenti: «revisore».

Art. 4.

Modifica dell'art. 4 «Direzione.» della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, «Agenzia regionale socio sanitaria» e successive modificazioni.

1. Il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, è sostituito dal seguente:

«1. Il direttore è nominato, in deroga alle disposizioni della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27, «Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi» e successive modificazioni, con decreto del Presidente della Giunta regionale. Il direttore è scelto tra esperti in materia di organizzazione e gestione, in possesso di laurea e con esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, acquisita in enti o aziende pubbliche o private, nonché, tra esperti in possesso di laurea e di esperienza almeno quinquennale di attività professionale relativa al settore di competenza dell'agenzia o studi professionali.»

2. Al comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, dopo la parola: «rappresentanza» viene aggiunta la parola: «legale».

3. Al comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, le parole: «alla fine della legislatura regionale» sono sostituite con le seguenti: «al provvedimento di nomina della nuova Giunta regionale».

4. Al comma 4 dell'art. 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, le parole: «I contenuti del contratto fanno riferimento a quelli stabiliti per i direttori sanitari, sociali ed amministrativi delle aziende ULSS ed ospedaliere e dei segretari regionali» sono sostituite con le seguenti:

«Il corrispettivo annuo complessivo viene determinato nella misura non superiore a quanto spettante al direttore sanitario, amministrativo e sociale delle Aziende ULSS».

5. Il comma 5 dell'art. 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, è sostituito dal seguente:

«5. Il conferimento dell'incarico di direttore dell'agenzia, di cui al comma 1, determina per i dipendenti pubblici, ivi compresi i dipendenti regionali, il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico.»

Art. 5.

Modifica dell'art. 5 «Organizzazione e personale.» della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, «Agenzia regionale socio sanitaria» e successive modificazioni.

1. Il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, è sostituito dal seguente:

«1. Il direttore è responsabile della gestione complessiva dell'agenzia.»

2. Il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, è sostituito dal seguente:

«2. L'articolazione interna dell'agenzia e la sua dotazione organica vengono determinate dal segretario regionale per la sanità e sociale, d'intesa con la commissione consiliare competente in materia di sanità e sociale, coerentemente a quanto previsto al comma 2 dell'art. 1 e sottoposta all'approvazione della Giunta regionale.»

3. Il comma 2-bis dell'art. 5 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, è abrogato.

4. Il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, è sostituito dal seguente:

«3. L'assetto organizzativo dell'Agenzia si articola in settori di attività diretti da un dirigente, non apicale, con incarico a tempo determinato. Il rapporto di lavoro, che avrà carattere esclusivo, può essere di diritto pubblico o di diritto privato, secondo le tipologie contrattuali previste dalle vigenti norme in materia di personale della sanità. I requisiti per il conferimento dell'incarico sono quelli previsti dalla normativa vigente per l'accesso alla qualifica dirigenziale. Il trattamento economico previsto è quello spettante al dirigente, non apicale, in servizio presso le aziende ULSS. Il rapporto di lavoro dei dirigenti con contratto di diritto privato si risolve di diritto, entro novanta giorni dalla data di scadenza del mandato del direttore; entro lo stesso termine decade, altresì, l'incarico dirigenziale assegnato al personale il cui rapporto di lavoro è regolato con contratto di diritto pubblico. Il conferimento dell'incarico di dirigente responsabile di settore, determina per i dipendenti pubblici, ivi compresi i dipendenti regionali, il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico.»

5. Il comma 4 dell'art. 5 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, è abrogato.

6. Il comma 5 dell'art. 5 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, è sostituito dal seguente:

«5. In conformità alle norme vigenti per il settore sanitario l'agenzia, unitamente al personale reclutato, può avvalersi di personale in distacco dipendente di aziende ULSS venete, delle aziende ospedaliere venete, delle aziende ospedaliere-universitarie integrate venete, dello IOV e dell'ARPAV ed erogare, altresì, borse di studio per l'espletamento di specifiche progettualità. L'agenzia può avvalersi, qualora necessario, di professionisti, singoli o associati, esperti nella materia, secondo i limiti e le disposizioni di legge vigenti in materia.»

Art. 6.

Modifica dell'art. 6 «Risorse Finanziarie.» della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, «Agenzia regionale socio sanitaria» e successive modificazioni.

1. Alla lettera a), comma 1, dell'art. 6 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, le parole: «in sede di approvazione del bilancio di previsione dell'agenzia» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito delle risorse del Fondo sanitario regionale parte corrente in gestione accentrata regionale».


2. Alla lettera c), comma 1, dell'art. 6 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, dopo le parole: «finanziati dall'Unione europea» sono aggiunte le seguenti: «, dallo Stato, da altri enti pubblici».

3. Dopo la lettera d), comma 1, dell'art. 6 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, sono aggiunte le seguenti lettere:

«d-bis) entrate derivanti da sponsorizzazioni;

d-ter) entrate derivanti dagli oneri di accreditamento.»

4. Al comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, dopo le parole: «al programma annuale» sono aggiunte le seguenti: «che la Giunta regionale predispose in coerenza con gli obiettivi assegnati dalla segreteria regionale per la sanità e sociale nel rispetto delle procedure dell'art. 2, comma 1».



Art. 7.

Modifica dell'art. 7 «Collegio dei revisori dei conti.» della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, «Agenzia regionale socio sanitaria» e successive modificazioni.

1. L'espressione: «Collegio dei revisori» della rubrica dell'art. 7 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, viene sostituita con la seguente: «Revisore».

2. Il comma 1, dell'art. 7 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, è così sostituito:

«1. Il revisore dei conti è unico, nominato dal Consiglio regionale, viene scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia, previo specifico avviso da pubblicare, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande, nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.»

3. Al comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, le parole: «Collegio dei revisori», sono sostituite con: «revisore».

4. Al comma 3 dell'art. 7 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, le parole: «Ai membri del collegio dei revisori» sono sostituite con le seguenti: «Al revisore».

5. Al comma 4 dell'art. 7 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, le parole: «I revisori esercitano collegialmente» sono sostituite con le seguenti: «Il revisore esercita».

Art. 8.

Modifica dell'art. 8 «Controlli» della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, «Agenzia regionale socio sanitaria» e successive modificazioni.

1. Al comma 1, dell'art. 8 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, le parole: «per gli atti delle aziende» sono sostituite dalle seguenti: «per le aziende».

Art. 9.

Modifica dell'art. 10 «Norma finanziaria.» della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, «Agenzia regionale socio sanitaria» e successive modificazioni

1. Il comma 2, dell'art. 10 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, è così sostituito:

«2. Al finanziamento dell'agenzia si provvede ai sensi dell'art. 4 della legge regionale del 29 novembre 2001, n. 39, «Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione» e successive modificazioni, nell'ambito delle disponibilità finanziarie annualmente attribuite alla quota del fondo sanitario regionale - parte corrente - in gestione accentrata regionale.»

Art. 10.

Norma transitoria

1. In fase di prima applicazione si provvede alla nomina del direttore dell'Agenzia regionale socio sanitaria di cui alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, «Agenzia regionale socio sanitaria» e successive modificazioni entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.

Modifica dell'art. 1 «Finalità e obiettivi.» legge regionale 5 agosto 2010, n. 21 «Norme per la riorganizzazione del servizio ispettivo e di vigilanza per il sistema socio-sanitario Veneto» e successive modificazioni.

1. Nel comma 1, dell'art. 1 della legge regionale 5 agosto 2010, n. 21, dopo le parole: «(IOV)» sono aggiunte le seguenti: «, sull'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)».

Art. 12.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione del Veneto.

Venezia, 22 giugno 2012

ZAIA

(*Omissis*).

12R0423

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 22 giugno 2012, n. 6.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia).

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte prima - n. 104 del 22 giugno 2000*)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA


la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 1 del 2000

1. Al comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia), le parole «Il Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «L'Assemblea legislativa».

2. Al comma 3-bis dell'art. 1 della legge regionale n. 1 del 2000 le parole «il Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «l'Assemblea legislativa».



Art. 2.

*Sostituzione dell'art. 2
della legge regionale n. 1 del 2000*

1. L'art. 2 della legge regionale n. 1 del 2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 2.
Nidi d'infanzia

1. I nidi d'infanzia sono servizi educativi e sociali di interesse pubblico, aperti a tutti i bambini e le bambine in età compresa tra i tre mesi e i tre anni, che concorrono con le famiglie alla loro crescita e formazione, nel quadro di una politica per la prima infanzia e della garanzia del diritto all'educazione, nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa.

2. I nidi hanno finalità di:

a) formazione e socializzazione dei bambini, nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali;

b) cura dei bambini che comporti un affidamento continuativo a figure diverse da quelle parentali in un contesto esterno a quello familiare;

c) sostegno alle famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative.

3. Per realizzare gli obiettivi di cui al comma 2, i soggetti gestori possono individuare moduli organizzativi e strutturali differenziati rispetto ai tempi di apertura dei servizi e alla loro ricettività, ferma restando l'elaborazione di progetti pedagogici specifici in rapporto ai diversi moduli organizzativi.

4. I nidi d'infanzia, anche a tempo parziale, garantiscono i servizi di mensa e di riposo dei bambini.»

Art. 3.

*Sostituzione dell'art. 3
della legge regionale n. 1 del 2000*

1. L'art. 3 della legge regionale n. 1 del 2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 3.
Altri servizi educativi

1. Al fine di garantire, anche nei luoghi di lavoro, risposte flessibili e differenziate alle esigenze dei bambini e delle famiglie, possono essere istituiti i seguenti servizi educativi per la prima infanzia:

a) servizi domiciliari, che privilegiano il rapporto personalizzato di piccolo gruppo;

b) servizi integrativi, che prevedono modalità strutturali, organizzative e di funzionamento diversificate, per l'accoglienza di bambini, anche accompagnati dai genitori o da altri adulti;

c) servizi sperimentali, per far fronte a emergenti bisogni o in particolari situazioni sociali e territoriali.

2. Fanno parte del sistema integrato dell'offerta di cui all'art. 4 le iniziative autonome delle famiglie disponibili a stare in rete con i servizi di cui alla presente legge, anche tramite il coinvolgimento del coordinatore pedagogico.

3. La direttiva di cui all'art. 1, comma 3, definisce le tipologie e le caratteristiche dei servizi di cui al presente articolo. La stessa direttiva stabilisce la procedura per il riconoscimento della sperimentali dei servizi.»

Art. 4.

*Sostituzione dell'art. 4
della legge regionale n. 1 del 2000*

1. L'art. 4 della legge regionale n. 1 del 2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 4.
Sistema integrato e offerta diffusa
di servizi educativi per la prima infanzia

1. I nidi d'infanzia e i servizi educativi di cui all'art. 3, in quanto centri educativi territoriali, costituiscono il sistema educativo dei servizi per la prima infanzia, con l'obiettivo di garantire una pluralità di offerte, promuovere il confronto tra i genitori e l'elaborazione della cultura dell'infanzia, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie e della comunità locale.

2. La Regione promuove azioni e programmi per la messa in rete dei servizi all'infanzia, per la stipula di convenzioni tra comuni limitrofi, in particolare quelli in zona montana, per l'utilizzo degli asili nido e che favoriscano la più ampia scelta di servizi e orari di apertura. Di tali azioni e programmi sarà tenuto conto nelle linee d'indirizzo e nei criteri generali di programmazione e di ripartizione delle risorse, di cui all'art. 10, comma 1, lettera a).

3. La Regione e gli enti locali perseguono l'integrazione tra le diverse tipologie di servizi per la prima infanzia e la collaborazione tra i soggetti gestori e garantiscono la qualità e la coerenza del sistema anche attraverso l'omogeneità dei titoli di studio del personale dei servizi, ivi compresi quelli sperimentali, nonché tramite quanto specificamente indicato agli articoli 6 e 8. La Regione e gli enti locali promuovono inoltre l'integrazione e la collaborazione con le università e gli enti di ricerca in materia.

4. La Regione e gli enti locali promuovono e realizzano la continuità di tutti i servizi educativi per la prima infanzia con le altre agenzie educative, in particolare con la scuola dell'infanzia, con i servizi culturali, ricreativi, sanitari e sociali, secondo principi di coerenza e di integrazione degli interventi e delle competenze.»

Art. 5.

*Modifiche all'art. 6
della legge regionale n. 1 del 2000*

1. Il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 1 del 2000 è sostituito dal seguente:

«1. Nei nidi d'infanzia e nei servizi di cui all'art. 3 pubblici e a finanziamento pubblico l'accesso è aperto ai bambini e alle bambine fino ai tre anni di età, senza distinzione di sesso, religione, etnia e gruppo sociale, anche se di nazionalità straniera o apolida. Tali servizi favoriscono in particolare l'inserimento dei bambini disabili o in situazione di svantaggio sociale e culturale e promuovono la multiculturalità.»

2. Al comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 1 del 2000 dopo le parole «ai servizi integrativi» sono inserite le seguenti: «e sperimentali».

3. Al comma 2 bis dell'art. 6 della legge regionale n. 1 del 2000 le parole «indicati all'art. 70 della legge 448/2001» sono sostituite dalle seguenti: «aziendali e interaziendali».

Art. 6.

*Sostituzione dell'art. 7
della legge regionale n.1 del 2000*

1. L'art. 7 della legge regionale n. 1 del 2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 7.
Integrazione dei bambini disabili
e prevenzione dello svantaggio e dell'emarginazione

1. Nell'ambito di quanto previsto dalla legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni) e, in particolare, dall'art. 26 (Bambini e adolescenti disabili), i servizi educativi per la prima infanzia garantiscono il diritto all'integrazione dei bambini disabili, nonché di bambini in situazione di disagio relazionale e socio culturale, anche per prevenire ogni forma di svantaggio e di emarginazione.»



2. I servizi educativi per la prima infanzia, le aziende USL e i comuni individuano forme specifiche di collaborazione al fine di garantire la piena integrazione dei bambini disabili e con disagio socio-culturale e di realizzare interventi di educazione alla salute, conformemente alle disposizioni contenute nelle direttive di cui all'art. 1, comma 3.»

Art. 7.

*Sostituzione dell'art. 9
della legge regionale n. 1 del 2000*

1. L'art. 9 della legge regionale n. 1 del 2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 9.

Servizi ricreativi e di conciliazione

1. I servizi con finalità puramente ricreativa rivolti a bambini di età inferiore a tre anni che ne fruiscono occasionalmente sono soggetti esclusivamente alle norme vigenti relative alla sicurezza e alla salute.

2. A tal fine i soggetti gestori devono trasmettere al comune competente per territorio, ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), la segnalazione certificata di inizio attività comprendente l'autocertificazione del possesso dei requisiti relativi alla sicurezza e alla salute previsti dalla normativa vigente.

3. In caso di mancata segnalazione, il comune competente può ordinare la sospensione dell'attività fino all'effettuazione dei necessari controlli.

4. I comuni dispongono controlli, anche a campione, sull'idoneità e la corretta utilizzazione dei servizi di cui al comma 1.

5. I servizi conciliativi, quali iniziative autonome delle famiglie di cui all'art. 3, comma 2, possono essere sostenuti dai comuni anche tramite l'istituzione di appositi albi di personale.»

Art. 8.

*Modifiche all'art. 10
della legge regionale n. 1 del 2000*

1. Al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 1 del 2000 le parole «Il Consiglio regionale» sono sostituite dalle seguenti: «L'Assemblea legislativa regionale».

2. La lettera a) del comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 1 del 2000 è sostituita dalla seguente: «a) adotta la delibera di programma per i finanziamenti in conto capitale e il relativo riparto;».

Art. 9.

*Modifiche all'art. 11
della legge regionale n. 1 del 2000*

1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 1 del 2000 è abrogata.

Art. 10.

*Modifiche all'art. 12
della legge regionale n. 1 del 2000*

1. Alla lettera e) del comma 1 dell'art. 12, dopo la parola «attuano» sono inserite le seguenti: «, con il coinvolgimento dei coordinatori pedagogici.»

Art. 11.

*Modifiche all'art. 13
della legge regionale n. 1 del 2000*

1. Al comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 1 del 2000 la parola «educativi» è abrogata.

2. Al comma 2 dell'art. 13 della legge regionale n. 1 del 2000 le parole «di cui all'art. 7, comma 2.» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 7.».

Art. 12.

*Sostituzione dell'art. 14
della legge regionale n. 1 del 2000*

1. L'art. 14 della legge regionale n. 1 del 2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 14.

Interventi ammessi a contributo e beneficiari

1. La Giunta regionale, ai fini dell'attuazione del programma di cui all'art. 10 e dei programmi provinciali di cui all'art. 11, assegna alle province:

a) i fondi per il riparto di cui ai commi 2 e 5;

b) le risorse per il sostegno contributivo ai coordinamenti pedagogici provinciali di cui all'art. 34.

2. I fondi regionali per spese di investimento relativi a interventi di manutenzione straordinaria, nuova costruzione, acquisto, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico di edifici da destinare a servizi educativi per la prima infanzia, nonché arredo degli stessi, sono erogati dalle province:

a) ai comuni e agli altri soggetti gestori pubblici, sentito, per questi ultimi, il comune interessato;

b) a soggetti privati, sentito il comune interessato.

3. Gli edifici da ristrutturare o le aree sulle quali costruire devono risultare, all'atto della concessione del contributo, in proprietà, oppure in diritto di superficie, o in comodato d'uso, o in concessione dei richiedenti l'ammissione a contributo, con scadenza non antecedente al termine del vincolo di destinazione.

4. I finanziamenti concessi ai soggetti gestori privati indicati al comma 2, lettera b), sono revocati, con le modalità indicate all'art. 28, se i relativi servizi non ottengono l'autorizzazione al funzionamento entro il termine stabilito dal Comune, oppure se l'autorizzazione è revocata.

5. Nell'ambito dei programmi provinciali i fondi regionali per spese correnti sono erogati dalle province ai soggetti gestori, singoli o associati, di cui all'art. 5, comma 1, lettere a), b), c) e d) per la gestione e la qualificazione dei servizi, il sostegno a figure di coordinamento pedagogico, la formazione degli operatori e degli stessi coordinatori pedagogici, nonché per la realizzazione di servizi sperimentali.

6. La Giunta regionale, con proprio atto, determina le modalità e le procedure per la concessione dei fondi di cui al presente articolo, nonché le aree di intervento dei progetti regionali di cui all'art. 10, commi 3 e 3 bis.»

Art. 13.


*Sostituzione dell'art. 15
della legge regionale n. 1 del 2000*

1. L'art. 15 della legge regionale n. 1 del 2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 15.

*Sistema informativo sui servizi educativi
per la prima infanzia*

1. La Regione, gli enti locali e i soggetti gestori dei servizi per la prima infanzia, sono tenuti a fornirsi reciprocamente e a richiesta informazioni, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo sviluppo del sistema educativo integrato, anche ai fini dell'implementazione delle banche dati statali, nel rispetto delle condizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).



2. Il sistema informativo sui servizi educativi per la prima infanzia, tramite l'osservatorio regionale per l'infanzia e l'adolescenza, garantisce alla Regione, agli Enti locali ed ai soggetti gestori dei servizi per la prima infanzia, il più ampio accumulo e scambio delle informazioni, per permettere l'effettuazione delle necessarie verifiche di efficacia e di efficienza degli interventi realizzati.»

Art. 14.

*Modifiche all'art. 16
della legge regionale n. 1 del 2000*

1. Alla rubrica dell'art. 16 della legge regionale n. 1 del 2000 sono aggiunte, in fine, le parole: «e segnalazione certificata d'inizio attività».

2. Al comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 1 del 2000 le parole «indicati all'art. 70 della legge 448/2001» sono sostituite dalle seguenti: «aziendali ed interaziendali».

3. Al comma 2 dell'art. 16 della legge regionale n. 1 del 2000 dopo le parole «Commissione tecnica» è inserita la seguente: «distrettuale».

4. Al comma 3 dell'art. 16 della legge regionale n. 1 del 2000 la parola «denuncia» è sostituita dalle seguenti: «segnalazione certificata».

Art. 15.

*Modifiche all'art. 19
della legge regionale n. 1 del 2000*

1. Alla lettera f) del comma 1 dell'art. 19 della legge regionale n. 1 del 2000 le parole «direttive regionali in merito» sono sostituite dalle seguenti: «linee guida approvate dalla Giunta regionale».

Art. 16.

*Sostituzione dell'art. 20
della legge regionale n. 1 del 2000*

1. L'art. 20 della legge regionale n. 1 del 2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 20.

Registri provinciali dei servizi per la prima infanzia

1. Presso ciascuna Provincia sono istituiti i registri dei servizi educativi per la prima infanzia autorizzati, accreditati, e dei servizi ricreativi attivati mediante segnalazione certificata d'inizio attività.

2. A tal fine la Regione e i comuni trasmettono periodicamente alle province gli elenchi dei servizi di cui al comma 1.

3. L'elenco dei servizi registrati a livello provinciale è pubblicato annualmente nel *Bollettino ufficiale* Telematico della Regione (BURERT).».

Art. 17.

*Modifiche all'art. 21
della legge regionale n. 1 del 2000*

1. Il comma 2 dell'art. 21 della legge regionale n. 1 del 2000 è sostituito dal seguente: «2. Chiunque eroghi un servizio educativo per la prima infanzia senza avere ottenuto la preventiva autorizzazione al funzionamento, o gestisca un servizio ricreativo senza avere presentato la segnalazione certificata di inizio attività, è soggetto ad una sanzione amministrativa da Euro 2.000,00 a Euro 10.000,00, il cui importo è stabilito con regolamento o con ordinanza comunale. Entro tali limiti, il regolamento comunale stabilisce la sanzione da applicarsi per la mancanza o la perdita di ciascun requisito richiesto. Se la violazione persi-

ste, il Comune assegna al soggetto gestore un termine per provvedere, trascorso inutilmente il quale, procede alla sospensione dell'autorizzazione o all'emanazione del divieto di prosecuzione dell'attività e alla chiusura del servizio fino all'introduzione o al ripristino del requisito mancante. Se, entro l'ulteriore termine indicato dal Comune, il requisito mancante non è ripristinato o il soggetto gestore non ha presentato domanda di autorizzazione o segnalazione certificata di inizio attività, il Comune stesso può procedere alla revoca dell'autorizzazione o alla conferma del divieto di prosecuzione dell'attività e alla chiusura del servizio.».

Art. 18.

*Sostituzione dell'art. 23
della legge regionale n. 1 del 2000*

1. L'art. 23 della legge regionale n. 1 del 2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 23.

Commissione tecnica distrettuale

1. Presso ciascun ambito distrettuale socio sanitario, è istituita la Commissione tecnica distrettuale con funzioni istruttorie, a supporto delle funzioni dei comuni previste all'art. 12, comma 1, lettera a).

2. La Commissione viene nominata dall'ente locale capofila per distretto, su designazione deliberata a maggioranza dal Comitato di distretto, in base alle modalità di funzionamento stabilite dal suo regolamento.

3. All'interno della Commissione tecnica distrettuale sono rappresentate almeno le seguenti professionalità:

a) amministrativa con funzioni di presidente;

b) pedagogica, assicurando la rappresentanza paritetica del settore privato;

c) igienico-sanitaria, su designazione dell'azienda unità sanitaria locale competente;

d) edilizia, con specifica esperienza nei servizi educativi per l'infanzia.».

Art. 19.

*Sostituzione dell'art. 24
della legge regionale n. 1 del 2000*

1. L'art. 24 della legge regionale n. 1 del 2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 24.

Compiti della Commissione tecnica distrettuale

1. La commissione di cui all'art. 23 ha i seguenti compiti:

a) esprime parere obbligatorio in relazione alle richieste di autorizzazione al funzionamento e di accreditamento dei servizi privati, nonché parere vincolante in relazione all'accreditamento di servizi pubblici;

b) svolge attività di consulenza a favore dei comuni e degli altri soggetti interessati in merito alle procedure autorizzatorie e di accreditamento dei servizi educativi.

2. Per l'espressione del parere in relazione all'accreditamento, la commissione è costituita esclusivamente dal Presidente e dalla componente pedagogica, di cui all'art. 23, comma 3, lettere a) e b), e può essere integrata da coordinatori pedagogici esterni alla commissione, in relazione al numero delle richieste di parere.».



Art. 20.

*Sostituzione dell'art. 25
della legge regionale n. 1 del 2000*

1. L'art. 25 della legge regionale n. 1 del 2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 25.

Caratteristiche generali dell'area

1. Nella predisposizione degli strumenti di pianificazione urbanistica i comuni programmano il fabbisogno e individuano le aree da destinare ai servizi per la prima infanzia, avendo come riferimento il quadro conoscitivo e le ipotesi di sviluppo contenute nel documento preliminare di cui all'art. 32 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio).

2. I servizi educativi devono essere ubicati in aree accessibili, soleggiate, idonee morfologicamente, adeguatamente protette da fonti di inquinamento, di norma caratterizzate dalla presenza di zone verdi. I servizi devono essere dotati di uno spazio esterno attrezzato per i bambini, salvi casi particolari individuati nella direttiva di cui all'art. 1, comma 3.»

Art. 21.

*Sostituzione dell'art. 26
della legge regionale n. 1 del 2000*

1. L'art. 26 della legge regionale n. 1 del 2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 26.

Integrazione tra servizi

1. Negli ambiti per i nuovi insediamenti e in quelli da riqualificare devono essere favoriti interventi per l'integrazione e la continuità tra servizi educativi per la prima infanzia, scuole dell'infanzia e primarie, e servizi sociali e sanitari, ponendo particolare attenzione all'accessibilità al servizio, al sistema della mobilità, sicurezza e delle aree verdi, alla qualità architettonica e alla sostenibilità edilizia.»

Art. 22.

*Sostituzione dell'art. 27
della legge regionale n. 1 del 2000*

1. L'art. 27 della legge regionale n. 1 del 2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 27.

Criteri per la progettazione delle strutture

1. La progettazione delle strutture e degli spazi aperti che ospitano servizi educativi per la prima infanzia si realizza prendendo a riferimento il progetto pedagogico dalle fasi iniziali fino all'attivazione del servizio.

2. Le parti strutturali e gli elementi di finitura di tutti gli spazi dei servizi educativi per la prima infanzia devono rispondere a requisiti di fruibilità, sicurezza, igiene, salute e benessere, protezione dal rumore, risparmio energetico e sostenibilità ambientale previsti dalla legislazione statale, regionale, e negli strumenti di pianificazione urbanistica.»

Art. 23.

*Modifiche all'art. 28
della legge regionale n. 1 del 2000*

1. Al comma 5 dell'art. 28 della legge regionale n. 1 del 2000 le parole «dell'art. 14, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «dell'art. 14, comma 4».

Art. 24.

*Sostituzione dell'art. 29
legge regionale n. 1 del 2000*

1. L'art. 29 della legge regionale n. 1 del 2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 29.

Personale

1. Nel rispetto dei requisiti fissati dallo Stato per la determinazione dei profili professionali, il funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia è assicurato dal personale educatore e dal personale addetto ai servizi generali. La direttiva di cui all'art. 32 prevede per gli educatori di tutti i servizi educativi per la prima infanzia titoli di studio omogenei anche al fine di garantire la fungibilità delle prestazioni e la mobilità tra i servizi.»

Art. 25.

*Modifiche all'art. 30
della legge regionale n. 1 del 2000*

1. Al comma 1 dell'art. 30 della legge regionale n. 1 del 2000 le parole «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1, lettera b)».

2. Al comma 3 dell'art. 30 della legge regionale n. 1 del 2000 le parole «del personale» sono sostituite dalle seguenti: «di tutto il personale».

Art. 26.

*Modifiche all'art. 32
della legge regionale n. 1 del 2000*


1. Al comma 1 dell'art. 32 della legge regionale n. 1 del 2000 le parole «Il Consiglio» sono sostituite dalle parole «L'Assemblea legislativa».

2. Il comma 2 dell'art. 32 della legge regionale n. 1 del 2000 è sostituito dal seguente: «2. L'Assemblea legislativa regionale con la stessa direttiva definisce altresì il rapporto numerico tra personale e bambini all'interno dei servizi domiciliari, integrativi e sperimentali di cui all'art. 3, in relazione alle caratteristiche specifiche del servizio offerto.»

Art. 27.

*Modifiche all'art. 33
della legge regionale n. 1 del 2000*

1. Il comma 2 dell'art. 33 della legge regionale n. 1 del 2000 è sostituito dal seguente: «2. I coordinatori pedagogici hanno il compito di assicurare l'organizzazione del personale e il funzionamento dell'équipe sul versante pedagogico e gestionale. I coordinatori pedagogici svolgono, in particolare, compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, anche in rapporto alla loro formazione permanente, di promozione e valutazione, nonché di monitoraggio e documentazione delle esperienze, di sperimentazione, di raccordo tra i servizi educativi, sociali e sanitari. Supportano inoltre il personale per quanto riguarda la collaborazione con le famiglie e la comunità locale, anche al fine di promuovere la cultura dell'infanzia e della genitorialità, in un'ottica di comunità educante.»



Art. 28.

*Modifiche all'art. 34
della legge regionale n. 1 del 2000*

1. Il comma 2 dell'art. 34 della legge regionale n. 1 del 2000 è sostituito dal seguente: «2. Ciascuna Provincia istituisce un Coordinamento pedagogico provinciale, formato dai coordinatori pedagogici dei servizi per l'infanzia accreditati, con compiti di formazione, confronto e scambio delle esperienze, promozione dell'innovazione, sperimentazione e qualificazione dei servizi, nonché supporto al monitoraggio e alla valutazione del progetto pedagogico, in coerenza con l'attività programmatica della Provincia in materia di servizi per l'infanzia. Il Coordinamento pedagogico provinciale cura altresì i rapporti con istituti di ricerca e il raccordo con i centri per le famiglie.».

Art. 29.

*Modifiche all'art. 37
della legge regionale n. 1 del 2000*

1. I commi 1, 2, 4, 5 e 6 dell'art. 37 della legge regionale n. 1 del 2000 sono abrogati.

Art. 30.

Norme transitorie

1. Ai procedimenti attivati a seguito di denuncia di inizio attività o di segnalazione certificata di inizio attività di servizi ricreativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le norme in vigore al momento della presentazione della domanda. È fatta salva la facoltà del richiedente di presentare nuova segnalazione certificata di inizio attività.

2. Ai procedimenti di autorizzazione al funzionamento in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le norme in vigore al momento della presentazione della domanda. È fatta salva la facoltà del richiedente di presentare una nuova domanda.

3. Le commissioni provinciali istituite prima dell'entrata in vigore della presente legge continuano validamente ad operare per i procedimenti in corso e, comunque, fino all'insediamento delle commissioni tecniche distrettuali previste all'art. 23, da istituire entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. I fondi già erogati alle province ai sensi dell'art. 14, comma 2, possono essere utilizzati anche per gli interventi di manutenzione straordinaria.

Art. 31.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* Telematico della Regione (BURERT).

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 22 giugno 2012

ERRANI

12R0422

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 28 giugno 2012, n. 15.

«Modifiche alla legge regionale 11 aprile 2012, n. 9 (Disposizioni urgenti per la proroga di organi di enti, istituti ed aziende dipendenti dalla Regione)».

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise
n. 16 del 30 giugno 2012)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 11 aprile 2012, n. 9

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 11 aprile 2012, n. 9 (Disposizioni urgenti per la proroga di organi di enti, istituti ed aziende dipendenti dalla Regione) le parole «30 giugno» sono sostituite dalle parole «31 dicembre».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Data a Campobasso, addì 28 giugno 2012

IORIO

12R0424

REGIONE SICILIA

DECRETO PRESIDENZIALE 15 febbraio 2012, n. 28.

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale della programmazione della Presidenza della Regione.

*(Pubblicato nel suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana - Parte I - n. 20 del 18 maggio 2012)*

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione Regionale;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante «Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione»;



Visto il D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12, recante «Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, Parte I, n. 59 del 21 dicembre 2009;

Visto il D.P.Reg. 28 giugno 2010 di rimodulazione dell'assetto organizzativo, di natura endodipartimentale, dei dipartimenti regionali, pubblicato nel S.O. n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 31 del 9 luglio 2010, e successive modifiche;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 recante «Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa», quale risulta a seguito delle modifiche ed integrazioni disposte in ultimo dalla legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;

Visto, in particolare, il comma 2-bis dell'art. 2 della citata legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, il quale dispone che «con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento»;

Visto, in particolare, il comma 2-ter del citato art. 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, il quale dispone che «nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 2-bis per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni»;

Vista la circolare n. 1/Gab del 10 maggio 2011, con la quale l'Assessore regionale per la funzione pubblica ha dettato le Linee guida per l'attuazione dell'art. 2 della legge regionale n. 5/2011;

Vista la successiva nota prot. n. 89636 del 7 giugno 2011 con la quale l'Assessore regionale per la funzione pubblica ha reso ulteriori elementi esplicativi in ordine alle richiamate Linee guida;

Visto il D.P.Reg. n. 544 dell'1 ottobre 2010 con cui viene conferita all'Assessore per l'economia la delega alla programmazione;

Preso atto dell'avvenuta ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza delle strutture del Dipartimento regionale della programmazione della Presidenza della Regione;

Visto l'allegato a) alla proposta di regolamento con il quale si procede, ai sensi del citato comma 2-bis, all'individuazione dei procedimenti amministrativi di competenza dello stesso Dipartimento con relativi termini di conclusione superiori a 30 giorni e non maggiori di 60 giorni;

Visto l'allegato b) alla proposta di regolamento con il quale si procede, ai sensi del citato comma 2-ter, all'individuazione dei procedimenti amministrativi di competenza dello stesso Dipartimento con relativi termini di conclusione superiori a 60 giorni e non maggiori di 150 giorni;

Vista la relazione con cui si motiva per ciascun procedimento amministrativo in merito alle ragioni che rendono necessaria la fissazione di un termine di conclusione superiore a 60 giorni;

Considerato che, relativamente ai procedimenti di cui all'allegato b), sussistono le motivazioni previste dal citato comma 2-ter dell'art. 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, ai sensi del quale i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi possono essere determinati in misura superiore a 60 giorni;

Considerato che risulta espresso il concerto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica in relazione ai procedimenti per i quali sono stati fissati termini superiori a 60 giorni di cui all'allegato b);

Visto il parere n. 2190/11 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, Sezione consultiva, reso nell'adunanza del 29 novembre 2011;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 23 del 19 gennaio 2012;

Su proposta dell'Assessore regionale per l'economia;

E M A N A
il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza della Presidenza - Dipartimento regionale della programmazione, specificati nelle Tabelle A e B allegate, sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte, sia che debbano essere promossi d'ufficio. Sono fatti salvi gli specifici termini procedurali previsti da fonti normative e/o atti di programmazione relativi all'utilizzo e al controllo di fondi comunitari.

2. I procedimenti di competenza della Presidenza - Dipartimento regionale della programmazione devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle Tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, altresì, l'indicazione dell'organo e ufficio competente e della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle Tabelle allegate, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare consequenziale o, in mancanza, nel termine di trenta giorni di cui all'art. 2, comma 2, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio

1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui il Dipartimento abbia formale e documentata notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.

2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte del competente ufficio del Dipartimento, della richiesta o della proposta.

Art. 3.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte

1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza.

2. Nel caso in cui le istanze siano prodotte a seguito di avvisi o bandi pubblici, il termine iniziale decorre dalla data ultima entro la quale le istanze, secondo quanto stabilito nello stesso avviso o bando, possono validamente pervenire all'amministrazione.

3. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dal competente Ufficio, ove determinati e portati a idonea conoscenza degli amministratori, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge, da regolamento o altra fonte prevista, per l'adozione del provvedimento.

4. All'atto della presentazione della domanda è rilasciata all'interessato una ricevuta, contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all'art. 9 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche e integrazioni. Tali indicazioni sono comunque fornite all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'art. 8 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche e integrazioni. Per le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso.



5. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante entro venti giorni, indicando le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

Art. 4.

Termine finale del procedimento

1. I termini di tempo per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.

2. I tempi di cui al comma 1 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera il competente Ufficio dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'insorveglianza del termine.

3. Nei casi in cui il provvedimento finale del procedimento sia a firma del vertice politico dello stesso ramo di amministrazione, la struttura competente alla proposta sottopone lo schema di provvedimento per la firma almeno 10 giorni prima della scadenza del termine finale. Nei casi in cui il titolare delle funzioni del Dipartimento sia, a seguito di apposita delega, un Assessore e il provvedimento finale del procedimento sia a firma dell'Assessore, la struttura competente alla proposta sottopone lo schema di provvedimento per la firma almeno 10 giorni prima della scadenza del termine finale.

4. Nei casi in cui il provvedimento finale del procedimento sia a firma del Presidente della Regione, l'Assessorato competente alla formulazione della relativa proposta ovvero il Dipartimento fa pervenire lo schema di provvedimento, corredato della documentazione nello stesso richiamata, alla Segreteria generale almeno 15 giorni prima della scadenza del termine finale del procedimento, affinché la stessa nell'ambito della propria attività di coordinamento inoltri lo schema al Presidente della Regione almeno 10 giorni prima della scadenza dello stesso termine finale.

5. Per i procedimenti per i quali è prevista dalla legge o da regolamento la pronunzia della Giunta regionale, alla stessa è assegnato un termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa proposta del vertice politico competente. Di tale periodo va tenuto conto nell'ambito del termine complessivo del procedimento.

6. Le strutture competenti per la relativa attività istruttoria assicurano la definizione della stessa in tempo utile per il rispetto dei termini del procedimento tenendo conto di quanto previsto ai precedenti commi.

7. Nei casi in cui il controllo sugli atti abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a controllo il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.

8. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.

9. Quando la legge preveda che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce altresì il termine entro il quale il competente Ufficio dell'Assessorato deve adottare la propria determinazione. Quando la legge stabilisca nuovi casi o nuovi termini di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini contenuti nella tabella allegata si intendono integrati o modificati in conformità.

Art. 5.

Norme finali

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito istituzionale dell'Assessorato ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. Le stesse forme e modalità sono utilizzate per le successive modifiche e integrazioni.

2. I termini ivi previsti si applicano ai procedimenti che avranno inizio dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. L'Ufficio per le relazioni con il pubblico dei competenti Dipartimenti dell'Assessorato tiene a disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi elenchi recanti l'indicazione delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria e del procedimento nonché del provvedimento finale, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 15 febbraio 2012.

LOMBARDO

Assessore regionale per l'economia
ARMAO

*Assessore regionale per le autonomie locali
e la funzione pubblica*
CHINNICI

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 24 aprile 2012, registro n. 1, Atti del Governo, foglio n. 68.

(Omissis).

12R0406

DECRETO PRESIDENZIALE 27 marzo 2012, n. 29.

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale degli interventi infrastrutturali per l'agricoltura.

(Pubblicato nel suppl. ord. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I - n. 22 del 1° giugno 2012)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante «Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione»;

Visto il D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12, recante «Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parte I, n. 59 del 21 dicembre 2009;



Visto il D.P.Reg. 28 giugno 2010 di rimodulazione dell'assetto organizzativo, di natura endodipartimentale, dei dipartimenti regionali, pubblicato nel S.O. n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 31 del 9 luglio 2010, e successive modifiche;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante «Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa», quale risulta a seguito delle modifiche ed integrazioni disposte, in ultimo, dalla legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;

Visto, in particolare, il comma 2-bis dell'art. 2 della citata legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, il quale dispone che «con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento»;

Visto, in particolare, il comma 2-ter del citato art. 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, il quale dispone che «nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 2-bis per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni»;

Preso atto dell'avvenuta ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza delle strutture del Dipartimento regionale degli interventi infrastrutturali per l'agricoltura;

Visto l'allegato A) alla proposta di regolamento con il quale si procede, ai sensi del citato comma 2-bis, all'individuazione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale degli interventi infrastrutturali per l'agricoltura con relativi termini di conclusione superiori a 30 giorni e non maggiori di 60 giorni;

Visto l'allegato B) alla proposta di regolamento con il quale si procede, ai sensi del citato comma 2-ter, all'individuazione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale degli interventi infrastrutturali per l'agricoltura con relativi termini di conclusione superiori a 60 giorni e non maggiori di 150 giorni;

Vista la relazione con cui si motiva per ciascun procedimento amministrativo inserito nell'allegato B) in merito alle ragioni che rendono necessaria la fissazione di un termine di conclusione superiore a 60 giorni;

Considerato che sussistono le motivazioni previste dal citato comma 2-ter dell'art. 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, ai sensi del quale i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi possono essere determinati in misura superiore a 60 giorni;

Visto il concerto espresso dall'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica in relazione ai procedimenti per i quali sono stati fissati termini superiori a 60 giorni di cui all'allegato B);

Visto il parere n. 2511/11, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, Sezione consultiva, reso nell'adunanza del 31 gennaio 2012;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 54 del 23 febbraio 2012;

Su proposta dell'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari;

E M A N A
il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale degli interventi infrastrutturali per l'agricoltura, di seguito denominato Dipartimento, sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte, sia che debbano essere promossi d'ufficio.

2. I procedimenti di cui al comma precedente devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle tabelle allegate che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, altresì, l'indicazione della struttura competente e della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle tabelle allegate, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare conseguenziale o, in mancanza, nel termine di trenta giorni.

Art. 2.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio

1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui il Dipartimento abbia formale e documentata notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.

2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte del competente ufficio del ramo di amministrazione, della richiesta o della proposta.

Art. 3.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte

1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza. Nel caso in cui le istanze siano prodotte a seguito di avvisi o bandi pubblici, il termine iniziale decorre dalla data ultima entro la quale le istanze, secondo quanto stabilito nello stesso avviso o bando, possono validamente pervenire all'amministrazione.

2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dal Dipartimento, ove determinati e portati a idonea conoscenza degli interessati, e deve essere corredata della prevista documentazione dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento.

3. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante entro trenta giorni, indicando le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre nuovamente dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

Art. 4.

Termine finale del procedimento

1. I termini di tempo per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.

2. I tempi di cui al comma 1 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera il Dipartimento dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.



3. Nei casi in cui il provvedimento finale del procedimento sia a firma dell'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari, la struttura competente alla proposta sottopone lo schema di provvedimento per la firma almeno 10 giorni prima della scadenza del termine finale.

4. Nei casi in cui il provvedimento finale del procedimento sia a firma del Presidente della Regione, l'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari fa pervenire lo schema di provvedimento, corredato della documentazione nello stesso richiamata, alla Segreteria generale almeno 15 giorni prima della scadenza del termine finale del procedimento, affinché la stessa, nell'ambito della propria attività di coordinamento, inoltri lo schema al Presidente della Regione almeno 10 giorni prima della scadenza dello stesso termine finale.

5. Per i procedimenti per i quali è prevista dalla legge o da regolamento la pronunzia della Giunta regionale, alla stessa è assegnato un termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa proposta dell'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari. Tale periodo è compreso nell'ambito del termine complessivo del procedimento.

6. Le strutture competenti per la relativa attività istruttoria assicurano la definizione della stessa in tempo utile per il rispetto dei termini del procedimento tenendo conto di quanto previsto ai precedenti commi.

7. Nei casi in cui il controllo sugli atti del Dipartimento abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a controllo il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.

8. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.

9. Quando la legge preveda che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce altresì il termine entro il quale il Dipartimento deve adottare la propria determinazione. Quando la legge stabilisca nuovi termini di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini contenuti nelle tabelle allegate si intendono integrati o modificati in conformità.

Art. 5.

Norme finali

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. I termini ivi previsti si applicano ai procedimenti che avranno inizio dal giorno successivo all'entrata in vigore.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 27 marzo 2012.

LOMBARDO

*Assessore regionale per le risorse agricole
e alimentari*
D'ANTRASSI

ASSESSORE REGIONALE PER LE AUTONOMIE LOCALI
E LA FUNZIONE PUBBLICA
CHINNICI

*Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione
siciliana, addì 11 maggio 2012, registro n. 1, Atti del Governo,
foglio n. 76.*

(Omissis).

12R0408

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA,
piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e
www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.






GAZZETTA UFFICIALE
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**

- annuale € **300,00**
- semestrale € **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**

- annuale € **86,00**
- semestrale € **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
(€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 2 0 8 0 4 *

€ 2,00

